

INDICE

SEZIONE I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Attribuzioni dei consiglieri
- Art. 2 Prima convocazione dopo le elezioni
- Art. 3 Obbligo di dichiarazione dei consiglieri
- Art. 4 Adempimenti preliminari del Consiglio

TITOLO II

DEL PRESIDENTE, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Art. 5 Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
- Art. 6 Revoca del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza
- Art. 7 Attribuzioni del Presidente
- Art. 8 Compiti dei vice-presidenti
- Art. 9 Compiti dei segretari
- Art. 10 Compiti dei questori
- Art. 11 Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

TITOLO III

DELLE GIUNTE

- Art. 12 Giunta per il regolamento interno
- Art. 13 Giunta delle elezioni
- Art. 14 Convalida delle elezioni
- Art. 15 Incompatibilità
- Art. 16 Decadenza
- Art. 17 Dimissioni

TITOLO IV

DEI GRUPPI CONSILIARI

- Art. 18 Costituzione dei gruppi
- Art. 19 Organizzazione e funzionamento
- Art. 20 Conferenza dei presidenti di gruppo
- Art. 21 L'Opposizione e il suo rappresentante

TITOLO V
DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

- Art. 22 Programma del Governo
- Art. 23 Nomina degli assessori
- Art. 24 Gradimento consiliare sulle nomine
- Art. 25 Mozione di sfiducia
- Art. 26 Mozione di non gradimento
- Art. 27 Mozione di censura

TITOLO VI
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
ISTITUZIONE E NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

- Art. 28 Commissioni consiliari
- Art. 29 Commissioni consiliari permanenti
- Art. 30 Materie oggetto delle Commissioni permanenti
- Art. 31 Commissioni consiliari speciali
- Art. 32 Costituzione delle Commissioni ed attribuzioni dell'Ufficio di presidenza
- Art. 33 Ordine del giorno generale delle Commissioni
- Art. 34 Calendario dei lavori delle Commissioni
- Art. 35 Ordine del giorno delle sedute delle Commissioni

TITOLO VII
DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

- Art. 36 Sedute delle Commissioni e loro convocazione
- Art. 37 Sedute congiunte delle Commissioni consiliari
- Art. 38 Intervento dei componenti della Giunta regionale
- Art. 39 Attività delle Commissioni consiliari
- Art. 40 Esame in sede referente
- Art. 41 Esame in sede redigente
- Art. 42 Esame in sede deliberante
- Art. 43 Esame abbinato
- Art. 44 Esame di documenti presentati dalla Giunta
- Art. 45 Pareri
- Art. 46 Parere obbligatorio sui progetti di legge comportanti spese o minori entrate
- Art. 47 Esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali
- Art. 48 Validità delle deliberazioni
- Art. 49 Processo verbale delle sedute delle Commissioni

TITOLO VIII
DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE COMMISSIONI

- Art. 50 Audizioni
- Art. 51 Indagini conoscitive
- Art. 52 Funzioni di controllo e di sindacato ispettivo

TITOLO IX
DELLE INCHIESTE CONSILIARI

- Art. 53 Commissioni di inchiesta
- Art. 54 Nomine ed elezioni di altre Commissioni

TITOLO X
DELL'AULA CONSILIARE
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

- Art. 55 Formazione ed approvazione del programma trimestrale
- Art. 56 Formazione del calendario dei lavori del Consiglio
- Art. 57 Ordine del giorno generale del Consiglio
- Art. 58 Programmazione dei lavori del Consiglio
- Art. 59 Contingentamento della discussione
- Art. 60 Ordine del giorno delle sedute del Consiglio

TITOLO XI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 61 Sedute del Consiglio e loro convocazione
- Art. 62 Esposizione della Bandiera
- Art. 63 Luogo delle sedute
- Art. 64 Comunicazioni all'inizio della seduta
- Art. 65 Processo verbale delle sedute del Consiglio

TITOLO XII
DELLA DISCUSSIONE

- Art. 66 Iscrizione a parlare e modalità di intervento
- Art. 67 Durata degli interventi. Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 68 Richiami all'ordine del giorno ed al Regolamento
- Art. 69 Il fatto personale
- Art. 70 Richiesta di chiusura della discussione

TITOLO XIII

DEL NUMERO LEGALE. DELLE DELIBERAZIONI IN AULA

Art. 71 Verifica del numero legale

Art. 72 Validità delle deliberazioni

TITOLO XIV

DELLE VOTAZIONI

Art. 73 Vari tipi di votazione

Art. 74 Modalità delle diverse votazioni

Art. 75 Dichiarazione di voto

Art. 76 Elezione di delegati o rappresentanti della Regione

Art. 77 Questione di fiducia

TITOLO XV

DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 78 Disciplina delle sedute

Art. 79 Tumulto in aula

Art. 80 Poteri di polizia del Consiglio

Art. 81 Ammissione del pubblico

SEZIONE II PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

TITOLO XVI

DISCIPLINA GENERALE SULL'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 82 Qualità della legislazione

Art. 83 Strumenti

Art. 84 ATN

Art. 85 Agenda normativa

Art. 86 AIR ed analisi fattibilità

Art. 87 VIR

Art. 88 Consultazioni

Art. 89 Clausole valutative

Art. 90 Missioni valutative

Art. 91 Relazione di accompagnamento. Relazione Tecnico-Finanziaria

Art. 92 Programma di riordino e semplificazione normativa

Art. 93 Testi unici

Art. 94 Drafting normativo

Art. 95 Rapporto sulla legislazione

TITOLO XVII DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA

- Art. 96 Presentazione dei progetti di legge
- Art. 97 Procedure d'urgenza
- Art. 98 Assegnazione degli atti alle Commissioni
- Art. 99 Assegnazione degli atti al Consiglio delle autonomie locali
- Art. 100 Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare e degli enti locali
- Art. 101 Termini di presentazione al Consiglio delle relazioni delle Commissioni
- Art. 102 Progetti di legge della precedente legislatura

TITOLO XVIII DELLA PROCEDURA IN CONSIGLIO

- Art. 103 Discussione dei progetti di legge
- Art. 104 Richiesta di non passaggio agli articoli. Discussione degli articoli
- Art. 105 Emendamenti ed articoli aggiuntivi. Ordini del giorno
- Art. 106 Requisiti e illustrazione degli emendamenti
- Art. 107 votazione degli emendamenti e degli articoli. votazione per parti separate. votazione dei progetti di legge
- Art. 108 Correzioni di forma del testo
- Art. 109 Esame dei provvedimenti amministrativi e delle proposte di legge al Parlamento
- Art. 110 Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea

TITOLO XIX DELL'ESAME DEL BILANCIO, DEL CONTO CONSUNTIVO, DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE

- Art. 111 Sessioni di bilancio del Consiglio regionale
- Art. 112 Modalità di trattazione del documento di programmazione economico-finanziaria
- Art. 113 Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari
- Art. 114 Modalità di trattazione della legge collegata alla manovra finanziaria
- Art. 115 Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio

TITOLO XX

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI

Art. 116 Sessione comunitaria

Art. 117 Provvedimenti comunitari

Art. 118 Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo normativo comunitario

TITOLO XXI

DELLE PETIZIONI DEI VOTI DELLE ISTANZE E DELLE PROPOSTE

Art. 119 Modalità ed esame delle petizioni popolari

Art. 120 Modalità di presentazione ed esame delle proposte di questioni

SEZIONE III PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

TITOLO XXII

DELLE MOZIONI DELLE RISOLUZIONI DELLE INTERROGAZIONI DELLE INTERPELLANZE

Art. 121 Presentazione delle mozioni

Art. 122 Discussione delle mozioni

Art. 123 Risoluzione di orientamento, di indirizzo ed ordine del giorno

Art. 124 Presentazione delle interrogazioni e loro inserimento all'ordine del giorno

Art. 125 Tempo delle sedute dedicato alle interrogazioni

Art. 126 Facoltà della Giunta di differire la risposta e replica dell'interrogante

Art. 127 Risposta in Commissione – Risposta scritta

Art. 128 Interrogazione a carattere d'urgenza

Art. 129 Interrogazione a risposta immediata

Art. 130 Presentazione delle interpellanze e loro inserimento all'ordine del giorno

Art. 131 Svolgimento delle interpellanze e replica

Art. 132 Disposizioni comuni a mozioni interpellanze ed interrogazioni

TITOLO XXIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 133 Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

Art. 134 Pubblicità dei lavori

Art. 135 Obbligo di presenza

SEZIONE IV
DEPUTAZIONI. PROCEDURE PER IL REGOLAMENTO

TITOLO XXIV
DELLE DEPUTAZIONI

Art. 136 Nomina delle deputazioni

TITOLO XXV
DOMICILIO ELETTIVO DEI CONSIGLIERI

Art. 137 Domicilio elettivo dei consiglieri

TITOLO XXVI
DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 138 Procedura di revisione

TITOLO XXVII

Disposizioni Finali

Art. 139 Norma finale

SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Attribuzioni dei consiglieri

1. I consiglieri regionali della Campania assumono le proprie attribuzioni ed esercitano le proprie funzioni con la proclamazione.

Art. 2

Prima convocazione dopo le elezioni

1. Il Consiglio regionale della Campania si riunisce per la prima volta dopo le elezioni regionali non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del consigliere più anziano di età.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania e comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 3

Obbligo di dichiarazione dei consiglieri

1. I consiglieri eletti, entro la data della prima adunanza consiliare, devono trasmettere alla Segreteria generale del Consiglio una dichiarazione dalla quale risulta se essi versano in taluna delle condizioni previste dalla normativa vigente come causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. I consiglieri comunicano entro la stessa data alla Segreteria generale del Consiglio:
 - a) quali attività professionali svolgono;
 - b) quali incarichi amministrativi ricoprono sia presso enti ed amministrazioni pubbliche, sia presso enti pubblici economici o società ed aziende private;
 - c) a quale gruppo consiliare intendono aderire e la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.
3. I consiglieri, in caso di assunzione di nuovi incarichi nel corso del mandato, devono darne comunicazione entro venti giorni alla Giunta delle elezioni.
4. I consiglieri surrogati nel corso della legislatura devono trasmettere alla Segreteria generale, entro quindici giorni dalla loro proclamazione, la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4

Adempimenti preliminari del Consiglio

1. All'apertura di ogni legislatura e fino alla elezione del Presidente del Consiglio regionale presiede l'Assemblea il consigliere più anziano di età, i due consiglieri più giovani di età fungono da segretari, costituendo l'Ufficio di presidenza provvisorio.
2. Nella seduta di insediamento ed in quelle immediatamente successive il Consiglio procede nell'ordine ai seguenti adempimenti preliminari:
 - a) presa d'atto della proclamazione degli eletti;
 - b) elezione del Presidente del Consiglio regionale;
 - c) elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza;
 - d) esposizione del programma di governo da parte del Presidente della Giunta e discussione;
 - e) elezione di tre revisori dei conti.
3. Fino a quando non si sia provveduto alla costituzione della Giunta regionale, il Consiglio non può trattare altri argomenti, all'infuori di quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 123, comma 2.

TITOLO II
DEL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 5

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza è costituito dal Presidente, dai vice-presidenti, dai segretari e dai questori.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio regionale si effettua a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione.
3. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.
4. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. E' assicurata la rappresentanza dell'opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e di uomini. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti in ciascuna votazione i due consiglieri, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Per le operazioni di voto relative all'elezione del Presidente, funge da seggio elettorale l'Ufficio di presidenza provvisorio; per le operazioni di voto relative all'elezione dei vice-presidenti e dei segretari provvede allo spoglio il Presidente eletto coadiuvato dai due consiglieri più giovani di età.

Art. 6

Revoca del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza

1. Il Consiglio regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i vice-presidenti, i segretari e i questori, collegialmente o individualmente a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia presentata secondo le modalità di cui al comma 2.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale e non può essere posta in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.
3. La votazione della mozione per la revoca del Presidente si effettua a voto palese ed è approvata con l'intervento di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea e con la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
4. La votazione della mozione per la revoca degli altri componenti l'Ufficio di presidenza si effettua a voto palese ed è approvata con l'intervento di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea ed a maggioranza dei presenti.
5. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Consiglio provvede, nella stessa seduta, alla ricomposizione dell'Ufficio di presidenza secondo le modalità previste dall'articolo 5.

Art. 7 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo presiede, è l'oratore ufficiale e ne coordina le attività istituzionali.
2. Il Presidente :
 - a) convoca il Consiglio; stabilisce, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, l'ordine del giorno delle sedute di cui al titolo X; accorda i congedi istituzionali; dirige i lavori consiliari, ne garantisce l'ordine e modera la discussione; concede la facoltà di parlare; dispone l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato; decide sulle questioni interpretative del Regolamento, sentita la Giunta per il Regolamento interno;
 - b) convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, la Conferenza dei presidenti di gruppo, la Conferenza dei presidenti delle Commissioni, la Giunta per il Regolamento interno e la Giunta delle elezioni;
 - c) stabilisce, sentito l'Ufficio di presidenza, i turni dei vice-presidenti, dei consiglieri questori e segretari durante le sedute del Consiglio regionale;
 - d) provvede alla costituzione e all'insediamento delle Commissioni consiliari di cui coordina l'attività;
 - e) decide sulla ricevibilità e sulla ammissibilità dei progetti di legge, delle mozioni e delle altre proposte previste dal presente Regolamento;
 - f) giudica sull'ammissibilità e ricevibilità formale delle proposte di iniziativa popolare e degli enti locali ed esercita i poteri a lui assegnati dalla legge in materia di referendum;
 - g) esercita le altre funzioni a lui demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
3. Il Presidente, definendo le procedure di esame, assegna alle Commissioni consiliari competenti i progetti di legge e in genere gli atti sui quali sono chiamate a pronunciarsi. Può inviare alle Commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti all'Assemblea riguardanti le materie di loro competenza.
4. Il Presidente assegna al Consiglio delle autonomie locali i progetti di legge per i quali è previsto il parere obbligatorio secondo le modalità previste dall'articolo 99.
5. La residenza ufficiale del Presidente è nella città di Napoli, capoluogo della Regione.

Art. 8

Compiti dei vice-presidenti

1. I vice-presidenti coadiuvano il Presidente dell'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituiscono nella direzione delle sedute assembleari e delle sedute dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti di gruppo, nelle funzioni di rappresentanza dell'Assemblea e nell'esercizio delle altre attribuzioni.
2. Fra i due vice-presidenti precede quello che nella elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 9 Compiti dei segretari

1. I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute consiliari: ne danno lettura; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine delle richieste; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno gli appelli; registrano quando occorre i singoli voti; fungono da scrutatori; sovrintendono alla puntuale e fedele redazione dei resoconti nonché alla pubblicazione del resoconto sommario nei termini stabiliti dal Presidente; concorrono al regolare andamento dei lavori del Consiglio secondo le disposizioni del Presidente.

2. I segretari tengono nota delle presenze dei consiglieri su apposito registro delle sedute.

Art. 10 Compiti dei questori

1. I questori sovrintendono alla gestione del fondo di bilancio specificatamente destinato al funzionamento del Consiglio, nei limiti di spesa di cui ai capitoli di bilancio riservati al Consiglio. Sovrintendono all'amministrazione del personale assegnato al Consiglio, in esecuzione dei regolamenti, nonché dei provvedimenti di competenza dell'Ufficio di presidenza.

2. I questori sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi interni.

Art. 11

Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza esercita, quale organo collegiale, le funzioni previste dallo Statuto e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni.

2. L'Ufficio di presidenza, quale organo di governo, esprime l'indirizzo politico-istituzionale del Consiglio regionale.

A tal fine:

a) determina il fabbisogno annuale di spesa per il funzionamento del Consiglio regionale e relativi uffici; delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale; esercita le altre funzioni stabilite dalla legge di contabilità;

b) delibera gli atti di indirizzo e di organizzazione delle strutture del Consiglio secondo quanto previsto dalle leggi vigenti; ne definisce gli obiettivi strategici nell'ambito dei principi di autonomia consiliare stabiliti dallo Statuto e in conformità alle linee di attività definite dalla relazione revisionale e programmatica, determina i programmi e gli indirizzi e ne verifica l'attuazione;

c) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;

d) provvede, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, ad assicurare ai gruppi consiliari il personale e le strutture occorrenti, nonché i contributi iscritti nel bilancio del Consiglio;

e) assicura alle Commissioni consiliari, sentiti i rispettivi Presidenti, i servizi, le attrezzature ed il personale necessario;

f) assicura agli organismi istituzionali i mezzi necessari al funzionamento;

g) assume le iniziative necessarie per promuovere la qualità tecnico-giuridica dei testi normativi;

h) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle delegazioni consiliari;

i) disciplina con apposita determinazione l'accesso all'aula e alle sue pertinenze;

l) esercita le altre funzioni ad lui demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il processo verbale delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è trasmesso entro cinque giorni dall'approvazione ai Presidenti dei gruppi consiliari, a cura della struttura competente.

TITOLO III DELLE GIUNTE

Art. 12

Giunta per il Regolamento interno

1. L'Ufficio di presidenza, integrato da un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio regionale, ivi compreso il gruppo misto, assume le funzioni di Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento è convocata dal Presidente del Consiglio; essa esprime pareri sulle questioni relative all'interpretazione del Regolamento stesso e per la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni consiliari e può presentare proposte di modifiche al Regolamento.

Art. 13
Giunta delle elezioni

1. L'Ufficio di presidenza, integrato da un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio regionale, ivi compreso il gruppo misto, assume le funzioni di Giunta delle elezioni.

Art. 14 Convalida delle elezioni

1. La Giunta delle elezioni, entro dieci giorni dalla sua costituzione e comunque entro quindici giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio, procede all'esame dei titoli di ammissibilità degli eletti sulla base della normativa vigente.
2. Se sussistono per taluni dei consiglieri, dei quali è stata proclamata la elezione, condizioni di ineleggibilità, la Giunta delle elezioni, espletata l'opportuna istruttoria, propone al Consiglio le conseguenti decisioni a norma di legge.
3. Il Consiglio regionale provvede, sulla base della relazione della Giunta delle elezioni, con deliberazione con voto palese, alla convalida o all'annullamento della elezione di ciascun consigliere. Nel caso di decadenza di diritto il Consiglio regionale procede con presa d'atto senza votazione. La deliberazione è pubblicata e, in caso di annullamento, notificata all'interessato a norma di legge.
4. La Giunta delle elezioni provvede alla verifica per la convalida della elezione dei consiglieri surroganti.

Art. 15 Incompatibilità

1. Se sussistono per taluni dei consiglieri regionali condizioni di incompatibilità, la Giunta delle elezioni, anche su istanza di un consigliere o di terzi, espletate le opportune verifiche, propone al Consiglio di deliberare la contestazione all'interessato. La deliberazione è notificata al consigliere entro dieci giorni, a cura del Presidente del Consiglio regionale.
2. Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il consigliere interessato può produrre per iscritto le sue controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il consigliere ad esprimere l'opzione tra il mandato consiliare e l'incarico che ricopre. La deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni, a cura del Presidente del Consiglio regionale.
3. Se il consigliere non provvede ad optare entro i successivi dieci giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto a norma di legge con presa d'atto senza votazione.
4. Le deliberazioni consiliari di cui al presente articolo, fatta eccezione del caso previsto al comma 3, sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 16
Decadenza

1. Nei casi di decadenza, che non derivano da cause di incompatibilità, il termine di quindici giorni, di cui all'articolo 14, comma 1 decorre dalla data in cui il Consiglio ne ha avuta effettiva conoscenza.
2. Se la decadenza deriva da incompatibilità sopravvenuta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15.

Art. 17 Dimissioni

1. Il consigliere che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
2. Le dimissioni sono annunciate e discusse nella seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva alla loro presentazione e hanno effetto, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, dalla loro accettazione.
3. Se il Consiglio respinge le dimissioni e il consigliere le ripresenta entro i dieci giorni successivi, esse acquistano efficacia dalla data di ripresentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.
4. Le dimissioni motivate dalla volontà di optare per una carica o un ufficio incompatibile con la carica di consigliere regionale hanno effetto dalla data di presentazione e sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazione.

TITOLO IV DEI GRUPPI

Art. 18 Costituzione dei gruppi

1. I gruppi consiliari devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo. I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare, confluiscono nel gruppo misto, la cui costituzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio.
2. Entro la data stabilita per la prima seduta, i gruppi consiliari sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio l'avvenuta costituzione ed i nomi dei rispettivi Presidenti e vice-presidenti. Tutte le prerogative attribuite dal Regolamento ai Presidenti di gruppo in caso di assenza o impedimento sono esercitate dai vice-presidenti. Nella medesima seduta i gruppi sono tenuti a comunicare al Presidente del Consiglio i propri rappresentanti in seno alle Giunte, ivi compreso il gruppo misto.
3. I consiglieri assegnati al gruppo misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare, in seno ad esso, la componente politica di maggioranza e di minoranza e comunicano le Commissioni consiliari di cui intendono far parte. L'appartenenza del singolo consigliere alla componente di maggioranza o minoranza rileva ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, per l'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle Commissioni consiliari e di quelle che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranza. Il gruppo procede alla nomina del Presidente e di un vice-presidente.

Art. 19

Organizzazione e funzionamento

1. Ogni gruppo consiliare, entro quindici giorni dalla sua costituzione, deve depositare all'Ufficio di presidenza il proprio regolamento interno.
2. I Presidenti dei gruppi consiliari consegnano alla Segreteria generale il regolamento del gruppo con il quale è disciplinata in via esclusiva la vita politica ed amministrativa del gruppo stesso
3. All'Ufficio di presidenza è affidato il compito di ratificare il regolamento interno del gruppo misto; in caso di mancata ratifica, la decisione è rimessa all'Assemblea. In ogni caso, il regolamento del gruppo misto deve prevedere che le votazioni per le elezioni del Presidente e del vice-presidente del gruppo stesso abbiano luogo con il voto dei due terzi dei suoi componenti.
4. Se il gruppo misto deve designare rappresentanti in Commissioni consiliari speciali o in organismi in cui è comunque richiesto che si rispecchi la proporzione dei gruppi consiliari, ciascun consigliere vota per un solo nome.
5. In caso di contestazione delle votazioni o in caso di mancata designazione, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla designazione, previa consultazione con i componenti del gruppo misto, salvando, per quanto possibile, la rappresentanza proporzionale delle componenti politiche che compongono il gruppo misto, nel rispetto dell'articolo 40 dello Statuto.

Art. 20

Conferenza dei presidenti di gruppo

1. Al fine di programmare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno generale, il Presidente del Consiglio regionale convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. La Giunta regionale, informata dal Presidente del Consiglio, partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo con un suo rappresentante.
3. Il verbale, del quale i consiglieri possono sempre prendere visione, è trasmesso ai Presidenti dei gruppi, a cura della Segreteria generale.

Art. 21

L'Opposizione e il suo rappresentante

1. Il candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha riportato la seconda cifra elettorale assume le funzioni di Rappresentante dell'opposizione.
2. Nel caso in cui il Rappresentante dell'opposizione cessa per qualsiasi causa dalla carica di consigliere regionale, l'opposizione elegge un nuovo Rappresentante.
3. Il Rappresentante dell'opposizione partecipa, con voto consultivo, alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Rappresentante dell'opposizione risorse, strutture e personale adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.
5. Nella predisposizione dei programmi di cui all'articolo 55, ai gruppi di opposizione è riservata l'indicazione di almeno un quinto degli argomenti da trattare. Gli argomenti inseriti nel calendario su proposta dei gruppi di opposizione sono collocati di norma ai primi punti dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione.

TITOLO V
DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 22
Programma di Governo

1. Nella seduta di insediamento e comunque nei termini previsti dall'articolo 46, comma 2 dello Statuto, il Presidente della Regione illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l'Ufficio di presidenza, stabilisce la durata della discussione sulle comunicazioni del Presidente della Regione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari.
3. Nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 46, comma 3 dello Statuto, il Presidente della Regione nomina i componenti la Giunta, tra i quali un vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all'articolo 48 dello Statuto e con le modalità previste dall'articolo 24 del Regolamento.

Art. 23
Nomina degli assessori

1. Gli assessori componenti la Giunta, nei limiti stabiliti dall'articolo 50 dello Statuto, sono nominati dal Presidente della Giunta.

Art. 24

Gradimento consiliare sulle nomine

1. Il presente articolo si applica per ogni nomina di cui all'articolo 48 dello Statuto.
2. Ai fini della espressione del gradimento consiliare il Presidente della Giunta dà per iscritto immediata comunicazione della nomina al Presidente del Consiglio regionale, il quale la trasmette senza ritardo alla Commissione competente perché esprima il suo parere entro i successivi dieci giorni.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, ottenuto il parere della Commissione, convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo per fissare la data della seduta e le modalità di discussione, comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione.
4. Se il Consiglio si esprime in senso anche parzialmente contrario, il Presidente della Giunta può comunque confermare le nomine dandone con immediatezza e per iscritto comunicazione motivata al Consiglio.

Art. 25
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dall'articolo 52 dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità, ne dà immediata comunicazione al Consiglio e al Presidente della Giunta.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, pervenuta la proposta di sfiducia, convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo per fissare la data della seduta e le modalità di discussione nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 52, comma 2 dello Statuto e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.

Art. 26

Mozione di non gradimento

1. La mozione di non gradimento nei confronti di un assessore è disciplinata dall'articolo 52, commi 4 e 5, dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Giunta, agli assessori per i quali è proposta, nonché a tutti i consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, pervenuta la proposta di non gradimento, convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo per fissare la data della seduta e le modalità di discussione nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 52, comma 2 dello Statuto e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.

Art. 27
Mozione di censura

1. La censura nei confronti di singoli atti di un assessore è prevista dall'articolo 52, comma 6 dello Statuto ed è espressa per iscritto e sottoscritta almeno da un consigliere regionale.
2. Il Presidente del Consiglio, verificati i requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, ne dispone l'immediata trasmissione al Presidente della Giunta, all'assessore per il quale è proposta, nonché a tutti i consiglieri.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, pervenuta la proposta di censura, convoca la Conferenza dei presidenti di gruppo per fissare la data della seduta e le modalità di discussione nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 52, comma 2 dello Statuto e comunque non oltre venti giorni dalla presentazione.

TITOLO VI
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
ISTITUZIONE E NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Art. 28
Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari svolgono, per le materie di competenza, le funzioni disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 29

Commissioni consiliari permanenti

1. Subito dopo l'insediamento del Consiglio regionale, ogni gruppo consiliare procede alla designazione per l'assegnazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni, assicurando la presenza di almeno un consigliere in ogni Commissione. I gruppi consiliari e ciascuna componente del gruppo misto, la cui consistenza numerica sia inferiore al numero delle Commissioni, hanno tuttavia diritto di essere rappresentati da un consigliere a pieno titolo in tutte le Commissioni.
2. I consiglieri che, dopo la ripartizione di cui al comma 1, non risultano designati, sono assegnati dal Presidente del Consiglio in modo che in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni indicate dai gruppi consiliari e da ciascuna componente del gruppo misto, determina la composizione delle Commissioni, secondo le disposizioni di cui al comma 4.
4. Le Commissioni sono composte da un numero massimo di quindici consiglieri. La ripartizione dei commissari tra i gruppi consiliari è proporzionale alla loro consistenza numerica. Nel calcolo del numero massimo di consiglieri assegnati alle Commissioni non sono computati i rappresentanti del gruppo misto.
5. Il numero massimo dei componenti le Commissioni può essere aumentato laddove il numero dei gruppi regolarmente costituiti e le componenti del gruppo misto siano superiori a quindici.
6. Il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo deve corrispondere al numero dei voti ad essi spettanti in Consiglio. Il presente comma non si applica al gruppo misto.
7. Ogni gruppo consiliare o componente del gruppo misto può sostituire i propri rappresentanti con altri consiglieri, ancorché appartenenti ad altre Commissioni.
8. Un consigliere che non può intervenire ad una seduta della Commissione cui è stato assegnato, può essere sostituito da un altro consigliere del suo gruppo o componente. Il consigliere ne dà tempestiva comunicazione scritta al Presidente della Commissione.
9. Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori di Commissioni diverse da quelle di appartenenza.

Art. 30

Materie oggetto delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono otto. Esse hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

- I Affari Istituzionali - Amministrazione civile - Rapporti internazionali e normativa europea - Autonomie locali e piccoli comuni - Affari Generali - Sicurezza delle città - Risorse umane - Ordinamento della Regione;
- II Bilancio e Finanze - Demanio e Patrimonio;
- III Attività Produttive - Programmazione - Industria - Commercio - Turismo - Lavoro ed altri settori produttivi;
- IV Urbanistica - Lavori pubblici - Trasporti;
- V Sanità e sicurezza sociale;
- VI Istruzione e cultura - Ricerca scientifica - Politiche sociali;
- VII Ambiente - Energia - Protezione civile;
- VIII Agricoltura - Caccia - Pesca - Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.

2. Le Commissioni hanno, altresì, competenza su ogni altra materia affine a quelle loro attribuite in via principale ed ordinaria.

Art. 31

Commissioni consiliari speciali

1. Il Consiglio per l'esame di particolari problematiche può procedere alla costituzione di Commissioni speciali ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, con la osservanza dei criteri previsti negli articoli del presente titolo.

Ciascun gruppo politico e componente del gruppo misto procede alla designazione dei propri rappresentanti, indipendentemente dalle designazioni fatte nelle Commissioni permanenti.

2. Le Commissioni speciali sono composte secondo le modalità stabilite per le Commissioni permanenti, nei limiti di cui all'articolo 41 dello Statuto. Per la Presidenza si applica l'articolo 44, comma 3 dello Statuto.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare in audizione gli assessori o loro delegati, i capi dipartimento nonché gli amministratori di enti o istituti della Regione al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionali fissati dai rispettivi regolamenti. Le Commissioni speciali possono richiedere ed ottenere tutte le informazioni e la documentazione utile all'espletamento della propria attività senza che ad esse sia opponibile il segreto d'ufficio.

Le Commissioni speciali possono svolgere attività conoscitive e di studio concernenti le materie di propria competenza anche fuori dalla sede istituzionale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.

Una Commissione speciale deve obbligatoriamente avere come materia la trasparenza, il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.

Art. 32

Costituzione delle Commissioni ed attribuzioni dell'Ufficio di presidenza

1. Ciascuna Commissione ha un Ufficio di presidenza che funziona collegialmente, costituito da un Presidente e due componenti dei quali uno con funzioni di vice-presidente e l'altro di segretario. Nell'Ufficio di presidenza è assicurata la presenza dell'opposizione. La carica di Presidente, vice-presidente e consigliere segretario di Commissione è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Dopo la formazione delle Commissioni consiliari si provvede alla costituzione di ciascuna di esse, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La seduta di insediamento di ciascuna Commissione, nella quale è eletto l'Ufficio di presidenza è presieduta dal consigliere più anziano di età. Preliminarmente si esperisce il tentativo di addivenire alla formazione concordata dell'Ufficio di presidenza. Se vi è l'accordo di tutti i componenti della Commissione si provvede alla elezione dell'Ufficio di presidenza con unica votazione palese. Se non si raggiunge detto accordo, si procede con votazioni separate a scrutinio segreto, la prima per l'elezione del Presidente, la seconda per quella degli altri due componenti dell'Ufficio.

Detta ultima votazione avviene con voto limitato ad un solo nome: il primo degli eletti assume la funzione di vice-presidente, il secondo quella di segretario.

3. Se ricorrono le previsioni di cui all'articolo 40, comma 4 dello Statuto, si provvede alla ricomposizione dell'Ufficio di presidenza secondo le modalità stabilite dal comma 2.

4. Il Presidente provvede al buon andamento dei lavori della Commissione che presiede.

5. Al Presidente della Commissione compete, nell'ordine di precedenza e nell'organigramma della Regione, il rango di assessore. Il vice-presidente di Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

6. Il segretario verifica i risultati delle votazioni, sovrintende alla redazione del processo verbale e tiene nota delle presenze sull'apposito registro.

Art. 33

Ordine del giorno generale delle Commissioni

1. Gli atti assegnati alle Commissioni consiliari sono iscritti all'ordine del giorno generale di ciascuna Commissione, a cura del rispettivo Presidente, secondo il numero dell'ordine cronologico generale.
2. Le Commissioni non possono trattare materie non iscritte al proprio ordine del giorno generale, all'infuori dei casi nei quali debbano pronunciarsi sulle questioni urgenti.
3. La trattazione di questioni urgenti non iscritte nell'ordine del giorno generale è possibile solo previa deliberazione adottata dalle Commissioni secondo quanto previsto dall'articolo 97.

Art. 34

Calendario dei lavori delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione determina, a maggioranza semplice, il calendario dei propri lavori, nel quadro delle decisioni generali sull'ordine di trattazione degli argomenti stabilito a norma dei precedenti articoli, e definisce il proprio ordine del giorno secondo quanto previsto all'articolo 35.

Art. 35

Ordine del giorno delle sedute delle Commissioni

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza.
2. Le Commissioni non possono trattare materie non iscritte al proprio ordine del giorno, all'infuori dei casi nei quali debbano pronunciarsi sulle questioni urgenti di cui all'articolo 97.
3. L'ordine del giorno di ogni seduta della Commissione è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio.

TITOLO VII DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Art. 36

Sedute delle Commissioni e loro convocazione

1. Le Commissioni si riuniscono in via ordinaria nei giorni della settimana fissati secondo il calendario predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle Commissioni.
2. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta, tramite l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici. La convocazione è trasmessa anche ai Presidenti dei gruppi ed alle componenti del gruppo misto, unitamente all'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione e l'ordine del giorno di ogni seduta di Commissione sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio. Sullo stesso sito è pubblicato l'ordine del giorno generale delle Commissioni aggiornato.
4. Le Commissioni possono essere convocate in sessione straordinaria dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei componenti della Commissione.
5. Le Commissioni non si riuniscono durante le sedute del Consiglio e della Conferenza dei presidenti di gruppo.
6. Le Commissioni possono svolgere le sedute anche fuori della propria sede istituzionale, previa comunicazione ed autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Art. 37

Sedute congiunte delle Commissioni consiliari

1. La seduta congiunta di più Commissioni è convocata dal Presidente più anziano di età, d'intesa con gli altri Presidenti.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno uno dei Presidenti delle Commissioni riunite e di un numero di consiglieri pari almeno alla metà della somma dei consiglieri delle Commissioni stesse, con la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Commissione.
3. Presiede il Presidente più anziano di età presente alla seduta.
4. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme del presente Regolamento per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 38

Intervento dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Regione e gli assessori possono intervenire alle sedute delle Commissioni con diritto di proposta e di parola.
2. Gli assessori sono tenuti a intervenire alle sedute di Commissione nei casi in cui il loro intervento sia richiesto dal Presidente della Commissione.

Art. 39

Attività delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari si riuniscono:
 - a) in sede referente per l'esame degli argomenti sui quali devono riferire all'Assemblea;
 - b) in sede redigente per l'esame e l'approvazione degli articoli dei progetti di legge e di regolamento;
 - c) in sede deliberante per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale dei progetti di legge e di regolamento;
 - d) per esprimere parere su provvedimenti assegnati ad altre Commissioni e sugli atti di competenza della Giunta.
2. Le Commissioni, in attuazione dell'articolo 26, comma 4 lettera f) dello Statuto, esercitano funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo anche di tipo economico – finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche attivate dalle leggi regionali, allo scopo di verificare il raggiungimento dei risultati previsti, nonché sull'attuazione degli atti di programmazione.
3. Le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio sulle attività di cui al comma 2, con una relazione che illustra le conclusioni raggiunte e le eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.
4. Tutti gli atti trattati dalle Commissioni consiliari devono riguardare materie che rientrano tra quelle di rispettiva competenza.

Art. 40

Esame in sede referente

1. I progetti di legge e i regolamenti, posti all'esame delle Commissioni in sede referente, sono preliminarmente illustrati dal proponente oppure dal Presidente della Commissione o da altro consigliere da lui delegato.
2. La discussione prosegue con gli interventi dei consiglieri secondo le iscrizioni a parlare. Ogni intervento non può superare i dieci minuti.
3. Ciascun consigliere può trasmettere alle Commissioni emendamenti ai progetti di legge e ai regolamenti e chiedere di illustrarli secondo le modalità previste dagli articoli 105, 106 e 107.
4. Dopo la replica del relatore ed eventuale intervento del rappresentante della Giunta regionale, si passa all'esame dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Le votazioni avvengono secondo le modalità previste dagli articoli 73 e 107.
5. In Commissione non è ammessa la questione pregiudiziale e quella sospensiva, nonché ogni altra richiesta procedurale che impedisca alla Commissione di riferire al Consiglio. Quando sorge dissenso sull'interpretazione del Regolamento, il Presidente della Commissione è tenuto a informare il Presidente del Consiglio che adotta le proprie determinazioni, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta per il regolamento.
6. Se il primo firmatario di una proposta di legge non è componente della Commissione incaricata di esaminarla, deve essere informato della convocazione per consentirgli, senza diritto di voto, di partecipare alle sedute. Lo stesso può essere incaricato di esporre la relazione introduttiva in Commissione ed essere nominato relatore per la discussione in Consiglio.
7. Il testo del progetto di legge o regolamento approvato è trasmesso dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio, con la comunicazione dell'esito della votazione e del nominativo del relatore in aula. E' comunicato, altresì, il nominativo dell'eventuale relatore di minoranza.

Art. 41

Esame in sede redigente

1. Alla Commissione permanente, a cui è assegnato un progetto di legge in sede redigente, competono l'approvazione dei singoli articoli e il parere sul testo complessivo.
2. Il Presidente del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 54, comma 3 dello Statuto, assegna in sede redigente i progetti di legge alle Commissioni permanenti.
3. Il Presidente del Consiglio comunica l'assegnazione all'aula, alla Giunta regionale e ai gruppi consiliari.
4. L'avviso di convocazione della Commissione in sede redigente deve essere comunicato a tutti i consiglieri regionali, i quali possono partecipare alle sedute della Commissione, con facoltà di proporre emendamenti.
5. La Commissione, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione ed all'approvazione degli articoli secondo le modalità previste per l'esame in Consiglio.
6. L'approvazione finale del testo complessivo predisposto dalla Commissione è riservata senza ulteriore discussione fatte salve le dichiarazioni di voto, al Consiglio. In tale sede non è ammessa la presentazione di emendamenti.

Art. 42

Esame in sede deliberante

1. Alla Commissione permanente, a cui è assegnato un progetto di legge in sede deliberante, competono l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale sul testo complessivo.
2. Il Presidente del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4 e dall'articolo 54, comma 3 dello Statuto, assegna in sede deliberante i progetti di legge alle Commissioni permanenti .
3. Il Presidente comunica l'assegnazione all'Aula, alla Giunta regionale e ai gruppi consiliari.
4. L'avviso di convocazione della Commissione in sede deliberante deve essere comunicato a tutti i consiglieri regionali, i quali possono partecipare alle sedute della Commissione con facoltà di proporre emendamenti.
5. La Commissione, udito il relatore nominato dal Presidente della Commissione, procede alla discussione e approvazione dei singoli articoli e alla votazione finale sul testo con le modalità stabilite per l'esame in Consiglio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 dello Statuto.
6. L'approvazione del progetto di legge è valida, se vota a favore la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente attesta la avvenuta approvazione della proposta di legge e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio per gli adempimenti conseguenti.
7. Il Presidente del Consiglio dà notizia all'Assemblea dei progetti approvati dalle Commissioni in sede deliberante.

Art. 43

Esame abbinato

1. Se tra i progetti di legge assegnati ad una Commissione si trovano contemporaneamente proposte aventi oggetti o contenuti identici o strettamente connessi, l'esame deve essere abbinato.
2. Dopo l'esame preliminare di proposte abbinate, la Commissione può individuare un testo base o disporre la redazione di un testo unificato, con il consenso dei presentatori, oppure esaminare le proposte nell'ordine di presentazione, fermo restando che, le proposte recanti disposizioni che abrogano o sostituiscono per intero un testo vigente, sono esaminate preliminarmente a quelle emendative del testo stesso.

Art. 44

Esame di documenti presentati dalla Giunta

1. Le relazioni presentate dalla Giunta regionale ed ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.
2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nei termini previsti dall'articolo 113 se si tratta di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo e in ogni altro caso nel termine di venti giorni.
3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del conto consuntivo della Regione, la Commissione presenta su ciascun documento una relazione al Consiglio da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul conto consuntivo. Negli altri casi la Commissione segue il procedimento previsto dall'articolo 123.

Art. 45

Pareri

1. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, nel termine di dieci giorni o di cinque in caso di urgenza a decorrere dal giorno della effettiva assegnazione del provvedimento; decorso il termine senza che la Commissione abbia espresso il parere richiesto, la Commissione di merito può proseguire nell'esame.
2. La Commissione competente per l'esame può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario.
3. Quando la Giunta regionale è tenuta per legge a richiedere un parere alle Commissioni consiliari in ordine a provvedimenti amministrativi di propria competenza, la relativa proposta di deliberazione è inoltrata al Presidente del Consiglio regionale che la assegna alla Commissione competente per materia. Il parere deve essere reso entro i termini stabiliti dal presente Regolamento ed è comunicato dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta regionale.

Art. 46

Parere obbligatorio sui progetti di legge comportanti spese o minori entrate

1. I progetti di legge e di regolamento comportanti spese o minori entrate, assegnati alle Commissioni per l'esame, devono essere sottoposti anche al parere della Commissione competente in materia di programmazione e bilancio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Commissione di merito trasmette il testo sul quale ha concluso l'istruttoria alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio, che si esprime entro quindici giorni e comunque nel rispetto del programma e del calendario dei lavori consiliari.
3. Se la Commissione in sede referente non intende adeguarsi ai rilievi o alle condizioni espresse nel parere ne indica le ragioni nella relazione scritta al Consiglio.

Art. 47

Esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali

1. La Commissione consiliare competente esamina i pareri e le osservazioni del Consiglio delle autonomie locali e, se ritiene di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di legge o regolamento, integra la relazione con la motivazione di tale mancato accoglimento.
2. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella relazione.

Art. 48

Validità delle deliberazioni

1. In Commissione, salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 2 dello Statuto, il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo, con eccezione dei rappresentanti del gruppo misto, deve corrispondere al numero dei voti loro spettanti in Consiglio regionale. I voti sono egualmente ripartiti tra tutti i rappresentanti di ciascun gruppo senza attribuzione di frazioni di voto.
2. Le Commissioni consiliari deliberano a maggioranza semplice, computata secondo i criteri di cui al comma 1, e le modalità previste dall'articolo 107 che disciplinano le votazioni in aula.
3. Il numero legale è presunto. Il Presidente della Commissione accerta la sussistenza del numero legale solo prima delle votazioni. Se manca il numero legale, il Presidente sospende la seduta per trenta minuti. Se alla ripresa manca ancora il numero legale la Commissione si intende convocata senz'altro avviso, con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta. Della determinazione del Presidente della Commissione è data immediata comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Durante la seduta, un Presidente di gruppo o almeno due consiglieri, possono chiedere la verifica del numero legale.

Art. 49

Processo verbale delle sedute delle Commissioni

1. Di ogni seduta della Commissione si redige il processo verbale contenente gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni e i nomi di coloro che sono intervenuti nella discussione, nonché l'esito di ciascuna votazione e le espressioni di voto dei consiglieri. Ciascun consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente, dal segretario della Commissione e dal dirigente in posizione di studio e di ricerca della struttura preposta.
3. Il processo verbale è trasmesso entro cinque giorni dall'approvazione, al Presidente del Consiglio regionale e ai Presidenti dei gruppi consiliari, a cura dei responsabili delle strutture delle Commissioni stesse.
4. In sede di lettura del processo verbale, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce, ciascun componente della Commissione può chiedere:
 - a) che siano apportati al testo eventuali rettifiche, motivandone la richiesta;
 - b) che siano inseriti in calce chiarimenti sul pensiero espresso nella precedente seduta o una breve dichiarazione su talune delle decisioni assunte nella precedente seduta, se non vi abbia partecipato.

TITOLO VIII DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELLE COMMISSIONI

Art. 50 Audizioni

1. Le Commissioni consiliari possono programmare audizioni in merito a provvedimenti o argomenti che attengano alle materie di propria competenza.
2. L'Ufficio di presidenza della Commissione esamina le richieste di audizioni e di consultazione e stabilisce le forme più idonee per il loro svolgimento.
3. Le Commissioni possono svolgere le attività di cui al comma 1 anche fuori della sede istituzionale previa comunicazione ed autorizzazione del Presidente del Consiglio.
4. La Commissione può incaricare delle attività di cui al presente articolo un gruppo ristretto di commissari che riferiscono alla Commissione stessa.

Art. 51 Indagini conoscitive

1. Le Commissioni, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio.
2. Le Commissioni, quando deliberano di procedere ad una indagine conoscitiva, ne predispongono il programma organizzativo e finanziario e lo sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.
3. Le sedute dedicate allo svolgimento dell'indagine possono tenersi, quando sia necessario od opportuno, previa intesa con il Presidente del Consiglio, fuori dalla sede della Commissione.
4. Compiuta l'indagine, la Commissione approva un documento conclusivo oppure nomina un proprio relatore al Consiglio.
5. Sono sempre ammesse conclusioni o relazioni di minoranza.
6. Documenti e conclusioni sono trasmessi al Presidente del Consiglio, il quale ne cura la distribuzione ai consiglieri e, se richiesto dalla Commissione, iscrive l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.
7. Per le indagini conoscitive di particolare complessità o rilevanza possono essere istituite Commissioni speciali a norma dell'articolo 44 dello Statuto.

Art. 52

Funzioni di controllo e di sindacato ispettivo

1. Le Commissioni consiliari, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, svolgono funzioni di controllo e di sindacato ispettivo sull'attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti.
2. Le Commissioni per svolgere le funzioni di cui al comma 1 possono chiedere, previa intesa con il Presidente del Consiglio regionale, documentazione, informazioni, chiarimenti ritenuti utili per l'esercizio delle funzioni di controllo, e di sindacato ispettivo.
3. Le Commissioni possono chiedere di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione dei piani e dei programmi, nonché delle deliberazioni consiliari, ivi comprese le risoluzioni, gli ordini del giorno e le mozioni che prevedono adempimenti da parte della Giunta e degli enti da essa dipendenti.
4. I Presidenti delle Commissioni, nel verificare lo stato di attuazione delle richieste formulate e per valutare le scelte dell'ente e le attività e gli orientamenti dei loro rappresentanti, possono chiedere l'intervento dei rappresentanti della Regione e degli enti da essa dipendenti.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 1 sono esercitate verificando che l'attività della Giunta e degli enti da essa dipendenti corrisponda agli obiettivi generali di sviluppo economico, sociale e territoriale e agli atti di indirizzo politico deliberati dal Consiglio regionale.
6. Quando le Commissioni chiedono l'acquisizione di atti e documenti, la loro trasmissione deve essere effettuata di norma entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
7. L'indagine e la consultazione si concludono con l'approvazione di una relazione che dia conto dei risultati acquisiti.
8. Le Commissioni riferiscono al Consiglio sull'attività svolta con apposite relazioni o proposte di risoluzione.

TITOLO IX DELLE INCHIESTE CONSILIARI

Art. 53 Commissioni d'inchiesta

1. Ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed in conformità a quanto prescritto dall'articolo 33, comma 2 dello Statuto, il Consiglio delibera l'istituzione di Commissioni d'inchiesta.
2. La richiesta di istituzione deve essere motivata e deve indicare le materie di interesse regionale, l'oggetto specifico e le finalità.
3. La deliberazione istitutiva della Commissione determina l'oggetto dell'inchiesta, il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, il numero dei componenti della Commissione, nonché le risorse umane e strumentali assegnate. La composizione della Commissione d'inchiesta deve essere proporzionata alla consistenza dei gruppi, secondo le disposizioni stabilite per le Commissioni permanenti.
4. Le Commissioni sono presiedute da un consigliere appartenente alla opposizione. La Commissione è costituita dal Presidente del Consiglio con le stesse modalità stabilite per le Commissioni permanenti.
5. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione, può richiedere ed ottenere dagli uffici della Regione, nonché dagli enti ed istituti da essa dipendenti, e dalle società partecipate dalla Regione, tutte le informazioni utili all'espletamento dell'inchiesta, senza che ad essa sia opponibile il segreto d'ufficio, e può altresì convocare e sentire le persone informate sui fatti relativi all'inchiesta.
6. A conclusione dei lavori, la Commissione presenta al Consiglio una relazione finale sugli esiti dell'inchiesta. Eventuali ulteriori attività possono essere autorizzate sulla base dell'esame complessivo della relazione presentata dalla Commissione medesima.
7. Le sedute della Commissione d'inchiesta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa.
8. Sulla pubblicità degli atti della Commissione, dopo la conclusione dell'inchiesta, dispone il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Commissione. Sino ad allora gli atti sono riservati ai soli componenti della Commissione.
9. Le Commissioni d'inchiesta possono svolgere le attività conoscitive e di studio concernenti gli affari di propria competenza anche fuori della sede istituzionale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 54

Nomine ed elezioni di altre Commissioni

1. Per la nomina di altre Commissioni consiliari non previste dal presente Regolamento e derivanti da disposizioni di legge si applicano i criteri di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, ed all'articolo 32, commi 1 e 2.

TITOLO X
DELL'AULA CONSILIARE
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 55

Formazione ed approvazione del programma trimestrale

1. Il Consiglio regionale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente del Consiglio convoca periodicamente la Conferenza dei presidenti dei gruppi per redigere il programma trimestrale. Alle riunioni partecipano il rappresentante della Giunta regionale e, se richiesti dal Presidente, i Presidenti delle Commissioni consiliari.
3. Il programma trimestrale è predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 5.
4. Il programma, nel caso di accordo unanime della Conferenza dei presidenti di gruppo, è comunicato dal Presidente del Consiglio regionale all'Assemblea e si intende definitivamente approvato senza ulteriori formalità. Se vi sono eccezioni, il Consiglio decide a maggioranza semplice, sentito un oratore per gruppo o componente del gruppo misto per non più di cinque minuti.
5. Se non vi è accordo unanime nella Conferenza dei presidenti di gruppo, il Presidente del Consiglio regionale può proporre il programma trimestrale all'Assemblea, che lo approva a maggioranza assoluta.

Art. 56

Formazione del calendario dei lavori del Consiglio

1. Dopo l'approvazione del programma trimestrale, il Presidente del Consiglio regionale convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ed i Presidenti delle Commissioni consiliari al fine di concordare il calendario dei lavori per le successive due settimane.
2. Il calendario dei lavori, al fine di consentire la piena ed effettiva partecipazione dei consiglieri ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, è fissato in modo che non si svolgano in concomitanza sedute di Commissioni e del Consiglio o di più Commissioni consiliari.
3. Se non si raggiunge l'accordo, il Consiglio decide sulle proposte presentate, a maggioranza semplice, sentiti i proponenti, un oratore contro e un a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 57

Ordine del giorno generale del Consiglio

1. Tutti gli argomenti proposti al Consiglio regionale, a norma del presente Regolamento, sono iscritti all'ordine del giorno generale in progressione cronologica.
2. Alla formazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale non può discutere né deliberare su materie che non siano state iscritte all'ordine del giorno generale.
4. La trattazione di questioni urgenti non iscritte all'ordine del giorno generale è possibile solo previa deliberazione adottata dal Consiglio regionale secondo le modalità previste dall'articolo 97.

Art. 58

Programmazione dei lavori del Consiglio

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno generale del Consiglio è programmata secondo quanto disposto dagli articoli del presente titolo.

2. Se non si raggiungono le maggioranze o le altre condizioni richieste dal presente Regolamento, gli argomenti da trattare in ciascuna seduta sono stabiliti dal Consiglio a maggioranza semplice nella seduta immediatamente precedente, oppure all'inizio della stessa seduta, quando sia stata convocata in via d'urgenza, fatta salva l'osservanza di quanto prescritto all'articolo 57, comma 4.

Articolo 59 Contingentamento della discussione

1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, individua gli argomenti la cui discussione è contingentata.
2. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con il consenso dei Presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente tre quarti dei componenti del Consiglio, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori del Consiglio, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, della Giunta, di ogni componente politica del gruppo misto e del Rappresentante dell'opposizione, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa della Giunta, la Conferenza dei presidenti di gruppo riserva ai gruppi appartenenti all'opposizione una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai gruppi della maggioranza. Al Rappresentante dell'opposizione è comunque riservato un tempo non inferiore a quello attribuito ai relatori. Se non si raggiunge il consenso di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio può sottoporre al Consiglio, che decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di contingentamento, solo previo parere favorevole del Rappresentante dell'opposizione. Il Presidente del Consiglio regionale può comunque procedere al contingentamento dei tempi della discussione quando essa riguardi adempimenti obbligatori da effettuarsi entro scadenze fissate dalla normativa comunitaria, dallo Statuto della Regione o da leggi dello Stato in materie di potestà legislativa concorrente.
3. Le determinazioni, di cui al comma 2, sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Assemblea in apertura della seduta.

Articolo 60 Ordine del giorno delle sedute del Consiglio

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, tenuto conto del calendario dei lavori di cui all'articolo 56.
2. L'ordine del giorno di ogni seduta è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, tenendo conto del programma trimestrale e del calendario dei lavori.
4. In caso di mancato accordo, il Consiglio decide per alzata di mano, a maggioranza semplice, sentito un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Nel corso di una seduta ciascun consigliere può formulare proposta motivata di un diverso ordine di discussione di un argomento. La proposta, sentito un oratore contro e uno a favore per non oltre cinque minuti ciascuno, è posta in votazione senza facoltà di dichiarazione di voto.
6. Il Consiglio non può discutere o deliberare su materie che non siano state poste all'ordine del giorno della seduta, stabilite in conformità ai commi precedenti, fatto salvo le previsioni dall'articolo 57, comma 4.

TITOLO XI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 61

Sedute del Consiglio e loro convocazione

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente ai sensi dell'articolo 39, comma 1 dello Statuto e si riunisce in via ordinaria o straordinaria.
2. Il Consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta:
 - a) della Giunta regionale;
 - b) di un quinto dei consiglieri in carica;
3. Si procede alla convocazione per le sedute straordinarie entro cinque giorni dalla data di richiesta.
4. L'avviso di convocazione delle sedute, con l'indicazione degli orari della seduta, l'ordine del giorno, i testi e le relazioni, deve essere trasmesso ai consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta, tramite l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici.
5. La convocazione e l'ordine del giorno di ogni seduta di Commissione sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio. Sullo stesso sito è pubblicato l'ordine del giorno generale del Consiglio aggiornato.

ART. 62
Esposizione della bandiera

1. Quando il Consiglio è riunito, alla destra del Presidente dell'Assemblea, devono essere esposte la bandiera italiana ed europea.

ART. 63 Luogo delle sedute

1. Il Consiglio regionale si riunisce normalmente nella propria sede istituzionale.
2. Il Consiglio, su decisione dall'Ufficio di presidenza all'unanimità dei suoi componenti o su deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, può riunirsi fuori della propria sede istituzionale.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della Giunta regionale e al suo Presidente.
4. Persone estranee al Consiglio non possono introdursi o essere ammesse in aula durante le sedute; vi hanno accesso soltanto i funzionari preposti autorizzati dal Presidente.
5. La stampa ed il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.
6. L'accesso del pubblico e della stampa alle sedute del Consiglio è disciplinato con apposita determinazione dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

ART. 64

Comunicazioni all'inizio della seduta

1. Il Presidente del Consiglio regionale, dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, comunica al Consiglio:

- a) i messaggi e le lettere che giudica d'interesse rilevante;
- b) le interrogazioni, le interpellanze e le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;
- c) i progetti di legge presentati e le questioni sottoposte alla deliberazione o al parere del Consiglio;
- d) il deferimento alle Commissioni consiliari dei disegni di legge, dei provvedimenti amministrativi e delle proposte di legge, delle questioni e degli affari da sottoporre alla decisione o al parere del Consiglio;
- e) le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi e i regolamenti dello stato e leggi di altre regioni; le impugnazioni del governo avverso le leggi del Consiglio regionale, nonché le decisioni del Parlamento e della Corte Costituzionale in ordine alle leggi della Regione;
- f) le assenze per congedo o malattia.

Art. 65

Processo verbale delle sedute del Consiglio

1. Delle sedute del Consiglio si redige, a cura dei consiglieri segretari, un processo verbale.
2. Il processo verbale deve contenere i nominativi degli intervenuti all'adunanza, gli argomenti in discussione, i votanti ed i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto o di astensione delle quali sia stata fatta specifica richiesta di menzione, le deliberazioni assunte.
3. Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente, dal consigliere segretario e dal Segretario generale, dopo che i consiglieri segretari ne abbiano dato lettura, nella seduta immediatamente successiva a quella cui il processo verbale si riferisce, ed abbiano provveduto alle eventuali rettifiche ed alla inserzione in calce delle dichiarazioni o dei chiarimenti di cui al comma 5.
4. Se al processo verbale non sono poste osservazioni o obiezioni esso si intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
5. In sede di lettura del processo verbale, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce, ciascun consigliere può chiedere:
 - a) che siano apportati al testo eventuali rettifiche, motivandone la richiesta;
 - b) che siano inseriti in calce chiarimenti sul pensiero espresso nella precedente seduta o una breve dichiarazione su talune delle decisioni assunte nella precedente seduta, se non vi abbia partecipato.

TITOLO XII DELLA DISCUSSIONE

Art 66

Iscrizione a parlare e modalità di intervento

1. I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. È consentito lo scambio di turno degli interventi fra i consiglieri dandone tempestiva comunicazione al Presidente. Se un consigliere chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, rivolgendosi alla Presidenza.
2. Ciascun consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento, per l'ordine delle votazioni o nel caso in cui abbia già parlato su questioni pregiudiziali o sospensive.
3. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono preventivamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se hanno ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a dieci minuti. Su di esse non si apre discussione.
4. È fatto obbligo al Presidente o ad altro rappresentante della Giunta regionale di essere sempre presente alle sedute del Consiglio.
5. I rappresentanti della Giunta regionale ed il suo Presidente hanno diritto alla parola ogni volta che lo richiedono.

Art. 67

Durata degli interventi
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La durata di relazioni ed interventi nella discussione sui progetti di legge e di regolamento e su tutte le questioni e gli affari sottoposti alla deliberazione del Consiglio non può eccedere, salvo diverse intese raggiunte in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, i quindici minuti; mentre per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di emendamenti non può eccedere i cinque minuti.
2. Dopo due richiami alla questione o ai termini di tempo regolamentari, il Presidente toglie la parola al consigliere che continua a dilungarsi o a discostarsi dalla questione.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nelle discussioni sul bilancio e su provvedimenti programmatici, nonché nei dibattiti sulla formazione della Giunta e sulla revoca, i limiti di durata degli interventi sono stabiliti complessivamente per gruppi dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.
4. La questione pregiudiziale, quella cioè con la quale si richiede che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo consigliere soltanto prima che si entri nella discussione. Quando, però, questa sia già iniziata, dette questioni devono essere proposte da dieci consiglieri in Assemblea e da due in Commissione. La questione pregiudiziale è discussa prima che abbia inizio la discussione, quella sospensiva prima che la discussione continui.
5. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva può parlare un solo consigliere, anche se proponente, in favore ed uno contro. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un Consigliere per gruppo o componente del Gruppo misto, compresi i proponenti. Chiusa la discussione sulla questione pregiudiziale o sospensiva il Consiglio decide con un'unica votazione.
6. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con unica votazione sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla data di scadenza della sospensione stessa.

Art. 68

Richiami all'ordine del giorno ed al Regolamento

1. I richiami all'ordine del giorno o al Regolamento o sulla proposizione della questione o per la priorità delle votazioni o per la richiesta di inversione dell'ordine del giorno hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Se il Consiglio è chiamato dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.
3. Su tutte le controversie relative all'applicazione del Regolamento la competenza a decidere spetta al Presidente del Consiglio che consulta, quando risulti necessario o ne sia fatta richiesta, la Giunta per il regolamento.

Art. 69

Il fatto personale

1. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere o un componente della Giunta è accusato di fatti che ledono la sua onorabilità o gli vengono attribuite opinioni contrarie a quelle espresse, può chiedere la parola indicando in che consiste il fatto personale. L'intervento non può eccedere i dieci minuti.
2. Il consigliere può chiedere al Presidente del Consiglio la nomina di una Commissione, composta da tre consiglieri, che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa.

Art. 70

Richiesta di chiusura della discussione

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta da due Presidenti di gruppo o da un quinto dei consiglieri in aula. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. In ogni caso non può essere comunque deliberata la chiusura della discussione se in essa non sia intervenuto, quando vi sia stata richiesta, un oratore per ciascun gruppo o componente del gruppo misto.

2. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ad uno dei proponenti, al rappresentante della Giunta ed al relatore.

TITOLO XIII
DEL NUMERO LEGALE
DELLE DELIBERAZIONI IN AULA

Art. 71

Verifica del numero legale

1. Nelle sedute del Consiglio il numero legale è presunto. Il Consiglio prima di ciascuna votazione può procedere alla verifica del numero legale, se ne è fatta richiesta da cinque consiglieri o due Presidenti di gruppo.
2. Per verificare se il Consiglio è in numero legale il Presidente dispone l'appello nominale.
3. In caso di mancanza del numero legale il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta di un'ora. Se alla ripresa manca ancora il numero legale il Consiglio si intende convocato, senza ulteriore avviso, con lo stesso ordine del giorno per il successivo giorno feriale, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.
4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta di rinvio.
5. La verifica è effettuata mediante dispositivo elettronico, ovvero, in caso di mancato funzionamento, mediante appello nominale.

Art. 72

Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la metà più uno dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali è prescritta una maggioranza speciale.
2. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente.

TITOLO XIV DELLE VOTAZIONI

Art. 73

Vari tipi di votazione

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale, mediante dispositivo elettronico ed a scrutinio segreto. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.
2. Il Consiglio e le Commissioni votano per alzata di mano, a meno che sia richiesto l'appello nominale o la votazione segreta. Si procede a votazione per appello nominale quando ne sia fatta richiesta da un Presidente di gruppo o da cinque consiglieri in Assemblea e da due consiglieri in Commissione; si procede a votazione segreta quando ne sia fatta richiesta da due Presidenti di gruppo o da quindici consiglieri in assemblea e da tre consiglieri in Commissione.
3. La richiesta di votazione può essere presentata anche verbalmente. Il Presidente verifica se essa sia appoggiata dal numero di consiglieri occorrenti.
4. La richiesta di votazione deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.

Art. 74

Modalità delle diverse votazioni

1. Il voto per alzata di mano in Consiglio può essere soggetto a controprova se questa è richiesta subito dopo l'annuncio dei risultati della votazione. Se rimane dubbio sul risultato si procede all'appello nominale.
2. Per il voto con appello nominale il Presidente indica preliminarmente il significato del sì e del no ed invita il consigliere segretario a procedere all'appello dei consiglieri in ordine alfabetico. Con le stesse modalità si procede ad una seconda chiamata dei consiglieri assenti al momento del voto.
3. Per la votazione a scrutinio segreto il Presidente costituisce il seggio ed invita il consigliere segretario a procedere all'appello dei consiglieri in ordine alfabetico.
4. Il consigliere segretario procede allo spoglio delle schede e il Presidente comunica l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede.
5. Il Presidente del Consiglio proclama l'esito della votazione. L'elenco, firmato dal consigliere segretario, è allegato al processo verbale della seduta.
6. In caso di irregolarità, il Presidente, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta immediatamente.

Art. 75

Dichiarazione di voto

1. I consiglieri, ogni volta che il Consiglio si appresta ad una votazione, hanno sempre facoltà di parlare per una succinta motivazione del proprio voto, per non più di cinque minuti.
2. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 76

Elezione di delegati o rappresentanti della Regione

1. Ogni volta che il Consiglio regionale deve procedere ad elezione di delegati o rappresentanti della Regione, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i due terzi dei delegati o rappresentanti da eleggere, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due; scrive su apposita scheda un solo nome quante volte sia chiamato a votare per due delegati o rappresentanti.
2. In ogni caso di elezione di delegati o rappresentanti, salvo quanto disposto da speciali disposizioni di legge, si intendono eletti quei candidati che a primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti si procede a ballottaggio fra essi; in caso di parità è eletto il più anziano di età.
3. La procedura prevista dai commi precedenti si applica, nella elezione dei membri di collegi nonché nelle eventuali elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
4. Per le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta, di cui all'articolo 48 dello Statuto, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte della competente Commissione consiliare, che esprime il parere entro dieci giorni. Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 77
Questione di fiducia

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.
2. La questione di fiducia, se approvata a maggioranza assoluta con voto palese per appello nominale, comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.
3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

TITOLO XV DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

Art. 78 Disciplina delle sedute

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente nominandolo lo richiama. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
2. Il Presidente può altresì proporre all'Ufficio di presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori consiliari per un periodo da due a cinque giorni di seduta, se un consigliere fa appello alla violenza o provoca tumulti, o passa alle minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega od offende, con ingiurie, le istituzioni. Le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza sono comunicate all'Assemblea ed in nessun caso possono essere oggetto di discussione.
3. La sanzione prevista dal comma 2 può essere proposta dal Presidente all'Ufficio di presidenza anche per fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell'ambito del Consiglio, ma fuori dell'aula.

Art. 79
Tumulto in aula

1. Quando sorge tumulto nell'aula e risultano vani i richiami del Presidente, questi lascia il seggio ed ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo la opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro, senza ulteriore avviso, con lo stesso ordine del giorno, per il successivo giorno feriale alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta.

Art. 80
Poteri di polizia del Consiglio

1. Al mantenimento dell'ordine nel Consiglio provvede il Presidente con la collaborazione dei consiglieri questori.

Art. 81
Ammissione del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio o ai servizi può introdursi nell'aula dove siedono i consiglieri.
2. Durante le sedute del Consiglio, il pubblico, ammesso in apposite tribune, deve assistere ai lavori in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
3. Il Presidente può disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula. Se il comportamento del pubblico ostacola il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
4. I commessi sono incaricati dell'osservanza dei regolamenti.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula del Consiglio regionale se non a richiesta del Presidente.

SEZIONE II DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

TITOLO XVI DISCIPLINA GENERALE SULL'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 82 Qualità della legislazione

1. Il presente titolo ha per oggetto la disciplina generale sull'attività normativa regionale.
2. La Regione Campania, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, conforma il proprio ordinamento ai principi di qualità della legislazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.
3. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) programmazione normativa;
 - b) manutenzione e riordino costanti della normativa;
 - c) chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;
 - d) rispetto delle regole di tecnica legislativa;
 - e) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
 - f) semplificazione delle procedure;
 - g) libero accesso agli atti normativi;
 - h) contenimento degli oneri amministrativi.
4. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano, con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al presente articolo.
5. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa operano in costante collaborazione.
6. Il Consiglio esercita in via preventiva e successiva la funzione di controllo e valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi in rapporto alle finalità perseguite.

Art. 83 Strumenti

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, il Consiglio si avvale dei seguenti strumenti:

- a) analisi tecnico normativa (di seguito denominata ATN);
- b) agenda normativa;
- c) analisi di impatto della regolamentazione (di seguito denominata AIR);
- d) analisi di fattibilità;
- e) verifica di impatto della regolamentazione (di seguito denominata VIR);
- f) consultazione;
- g) clausole valutative;
- h) relazione tecnico-amministrativa;
- i) semplificazione, manutenzione e riordino costante del sistema normativo;
- l) drafting normativo.

Art. 84

ATN

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative.

2. L'ATN è effettuata dal dirigente in posizione di studio e di ricerca o suo delegato assegnato alle strutture amministrative preposte all'assistenza delle Commissioni consiliari, prima dell'esame del provvedimento in Commissione mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

Art. 85
Agenda normativa

1. L'Agenda normativa, nella quale sono illustrati gli interventi qualificanti dell'azione normativa di iniziativa della Giunta regionale, è presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale che la approva con apposita risoluzione che può contenere integrazioni e modifiche e impartire indirizzi e direttive.

Art. 86
AIR ed analisi fattibilità

1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo di particolare significatività ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa legislativa e regolamentare verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è quella attività rivolta ad accertare, nella fase di progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima e dello stato di efficienza delle condizioni operative dagli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sul testo in esame.
4. Il Consiglio assicura l'adeguata divulgazione degli esiti delle analisi di impatto e di fattibilità svolte, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio a cura della Commissione competente per materia.

Art. 87

VIR

1. La VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
2. Il Consiglio assicura l'adeguata divulgazione degli esiti delle valutazioni di impatto svolte, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio a cura della Commissione competente per materia.

Art. 88
Consultazioni

1. La Regione Campania promuove idonee forme di consultazione come strumento di miglioramento della qualità normativa, secondo i principi di partecipazione sanciti nello Statuto.

Art. 89 Clausole valutative

1. Le clausole valutative sono disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione di dette informazioni, le modalità ed i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie.
2. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa sono esaminate dalle Commissioni competenti per materia, le quali possono formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione.

Art. 90
Missioni valutative

1. Le missioni valutative sono iniziative volte ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali e a valutare gli effetti delle politiche con modalità che garantiscono la terzietà e l'imparzialità dell'analisi.
2. I progetti di missione valutativa sono elaborati dalle Commissioni consiliari competenti per materia.

Art. 91

Relazione di accompagnamento Relazione Tecnico-Finanziaria

1. Tutti i progetti di legge e di regolamento presentati al Presidente del Consiglio devono essere accompagnati da una relazione descrittiva.
2. Tutti i progetti di legge di cui al comma 1 che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 dello Statuto devono essere corredati anche da una relazione tecnico-finanziaria che dia conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio individua, nell'ambito della propria struttura, gli uffici preposti all'assistenza e alla stesura della relazione e delle schede allegate; a tal fine assicura ai titolari dell'iniziativa legislativa l'adeguata assistenza tecnica necessaria.

Art. 92

Programma di riordino e semplificazione normativa

1. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2 dello Statuto, la Regione Campania persegue gli obiettivi della progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione e al tal fine privilegia il ricorso ai testi unici e alle leggi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.

2. La Regione promuove la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale per quanto attiene a :

- a) correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
- c) inserimento di contenuti divenuti obbligatori per adeguamento alle disposizioni comunitarie e nazionali;
- d) adeguamento a sentenze;
- e) interpretazioni autentiche di disposizioni regionali.

Art. 93
Testi unici

1. La Regione Campania promuove la formazione di testi unici relativi a determinati settori o materie determinate ed omogenee.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato collocazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.
3. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
4. I successivi interventi normativi relativi al settore o alla materia disciplinati dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio verifica l'ammissibilità dei progetti di legge e di regolamento nonché degli emendamenti non conformi alle regole di cui ai commi 3 e 4.

Art. 94 Drafting normativo

1. Il Consiglio si impegna ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting, prevedendo, altresì, idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualità nonché l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione deve essere posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di idonei glossari regionali.

2. Gli elementi di drafting e di linguaggio normativo che devono essere considerati sono:

- a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso;
- b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
- c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
- d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;
- e) le indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto;
- f) la verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato del procedimento.

Art. 95

Rapporto sulla legislazione

1. Il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla legislazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, leggi e regolamenti regionali approvati nel periodo considerato.
2. Il Consiglio conferma il Rapporto alle intese definite con le altre Assemblee legislative e con la Conferenza permanente delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, per la redazione coordinata di tale tipo di documento.
3. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche.
4. Per la elaborazione del Rapporto, su richiesta della struttura di cui al comma 1, le competenti strutture tecniche del Consiglio e della Giunta forniscono tempestivamente i dati e le informazioni di propria competenza.
5. Il Consiglio, attraverso la competente struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del Rapporto sulla legislazione anche sul sito istituzionale del Consiglio.

TITOLO XVII DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA

Art. 96

Presentazione dei progetti di legge

1. L'iniziativa legislativa appartiene ai soggetti di cui agli articoli 12 e 53 dello Statuto ed è esercitata mediante la presentazione di progetti di legge al Presidente del Consiglio.
2. I disegni e le proposte di legge, gli schemi dei regolamenti, delle deliberazioni e di ogni altro documento, presentati e redatti secondo le modalità stabilite dal titolo XVI, sono depositati presso la Segreteria generale, che li sottopone all'esame del Presidente. Questi ne dispone l'iscrizione nell'ordine del giorno generale, secondo l'ordine cronologico di presentazione, l'assegnazione alle Commissioni competenti e la contestuale trasmissione ai consiglieri regionali mediante via telematica.
3. Nella prima seduta consiliare successiva all'assegnazione il Presidente ne dà annuncio al Consiglio comunicando l'oggetto dei provvedimenti proposti, i nominativi dei proponenti, la data di deposito presso la Segreteria generale e quella di trasmissione alle Commissioni consiliari.
4. Dalla data di assegnazione alle Commissioni consiliari decorrono i termini di cui all'articolo 101 del presente Regolamento.

Art. 97

Procedure d'urgenza

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, il Presidente della Giunta o i consiglieri proponenti o almeno cinque consiglieri possono chiedere l'adozione della procedura d'urgenza, motivandone le ragioni e indicando la data della seduta consiliare per la quale ne propongono la trattazione.
2. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta consiliare utile e sulla richiesta l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito un consigliere a favore e uno contro, fissando la data per la trattazione in aula.
3. I progetti di legge per i quali l'Assemblea ha deliberato l'urgenza sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori di cui agli articoli 34 e 56 e in numero massimo di due all'anno e sono esaminati dalle Commissioni consiliari competenti con precedenza su ogni altro argomento.
4. La dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione a metà di tutti i termini istruttori previsti dal presente Regolamento.
5. I progetti di legge di cui al presente articolo sono iscritti, nel testo licenziato dalla Commissione, al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare stabilita e non può esserne chiesta l'inversione.
6. Se la Commissione consiliare ha licenziato il testo in tempo utile, il Presidente del Consiglio iscrive, su richiesta del proponente, l'argomento all'ordine del giorno della seduta programmata e l'Assemblea esamina il progetto di legge nel testo inizialmente assegnato alla Commissione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia statutaria, elettorale, istitutivi di tributi o imposte regionali.

Art 98

Assegnazione degli atti alle Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale, in sede di assegnazione dei progetti di legge che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, li trasmette, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 91, alla Giunta regionale che fornisce una relazione al Consiglio entro i limiti previsti dalla legge.
2. I progetti di legge, i regolamenti e, in generale, ogni proposta di deliberazione per la quale è richiesta una relazione al Consiglio, nonché ogni affare sul quale una Commissione è chiamata ad esprimersi nel merito, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente.
3. Il Presidente del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4 dello Statuto, può assegnare in sede redigente o deliberante i progetti di legge alle Commissioni competenti.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunque rimessi alla procedura normale di esame se ne fanno richiesta la Giunta, un decimo dei consiglieri regionali, due Presidenti di gruppo o un quinto dei componenti della Commissione.
5. Un progetto di legge, un regolamento e una deliberazione o un affare può essere dal Presidente assegnato a più Commissioni per l'esame congiunto; in tal caso i provvedimenti sono licenziati dalle stesse in seduta congiunta.
6. Se il Presidente del Consiglio regionale ritiene utile acquisire il parere di altra Commissione, può provocarlo prima che si deliberi sul provvedimento. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere di altra Commissione.
7. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono assegnati contemporaneamente alla Commissione competente al cui esame sono stati deferiti e alla Commissione bilancio e finanze per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria e ai principi contenuti nei trattati dell'Unione europea. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e finanze è sempre esplicitamente riportato nella relazione per l'Assemblea.
8. Se la Commissione competente introduce in un progetto di legge disposizioni che importano nuove entrate o nuove spese deve trasmettere il progetto al Presidente del Consiglio che lo assegna alla Commissione bilancio e finanze.
9. Due Presidenti di Gruppo o dieci Consiglieri possono richiedere che su di un progetto di legge siano interpellate altre Commissioni diverse da quella o quelle che si siano già pronunciate, sempre che tale richiesta pervenga per iscritto al Presidente prima che abbia inizio la discussione generale del provvedimento. Se entro otto giorni dalla comunicazione o cinque giorni in

caso di urgenza, la Commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire.

Art. 99

Assegnazione degli atti al Consiglio delle autonomie locali

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali le proposte di cui all'articolo 96, per le quali, ai sensi della normativa vigente, è richiesto il parere obbligatorio del suddetto organismo.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 2 dello Statuto.

Art. 100

Procedimento per le proposte di iniziativa popolare e degli enti locali

1. Le proposte di legge regionale di iniziativa popolare e degli enti locali presentate ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dello Statuto, sono assegnate dal Presidente del Consiglio alle Commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri.
2. Le proposte di cui al comma 1 non decadono con la fine della legislatura e seguono la procedura prevista dall'articolo 54, comma 3 dello Statuto.

Art. 101

Termini di presentazione al Consiglio delle relazioni delle Commissioni

1. Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate al Consiglio nel termine di due mesi dalla assegnazione. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui il Consiglio abbia dichiarato l'urgenza.
2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla Commissione un termine per la presentazione delle relazioni, inferiore a quelli previsti dal comma 1.
3. Sulle delibere di regolamento della Giunta, le Commissioni relazionano nel termine di trenta giorni dalla ricezione da parte del Presidente del Consiglio.
4. Decorsi i termini fissati dai commi precedenti e compatibilmente con quanto stabilito in applicazione delle norme del titolo VI sulla organizzazione dei lavori delle Commissioni, i progetti di legge e i regolamenti, su richiesta del proponente o della Giunta o di cinque consiglieri o di un Presidente di gruppo, sono iscritti all'ordine del giorno e discussi nel testo presentato, salvo che il Consiglio non fissi un termine ulteriore non superiore a quello ultimo assegnato e non più prorogabile.

Art. 102

Progetti di legge della precedente legislatura

1. Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui procedimento non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa degli enti locali così come previsto dalle disposizioni statutarie.

TITOLO XVIII DELLA PROCEDURA IN CONSIGLIO

Art. 103

Discussione dei progetti di legge

1. La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e sugli articoli.
2. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge prevede l'intervento dei relatori di maggioranza e di minoranza nonché l'eventuale intervento del rappresentante della Giunta per non più di venti minuti ciascuno.
3. Dopo la relazione introduttiva, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare dei consiglieri, alternando uno di minoranza e uno di maggioranza per non più di quindici minuti ciascuno.
4. Due Presidenti di gruppo o dieci consiglieri possono richiedere che, dopo la relazione sul progetto di legge, abbia luogo un dibattito limitato e in tal caso possono prendere la parola un consigliere per gruppo o componente del gruppo misto nonché i consiglieri che intendono esporre posizioni differenziate rispetto a quelle dei rispettivi gruppi per non più di quindici minuti ciascuno.
5. La Conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione per definire il contingentamento secondo le modalità previste dall'articolo 59.

Art. 104

Richiesta di non passaggio agli articoli Discussione degli articoli

1. Durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra ed in ogni caso prima che essa si chiuda, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione ha comunque facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i dieci minuti.
2. Gli ordini del giorno per il non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.
3. Conclusa la discussione sulle linee generali, salva diversa deliberazione del Consiglio, si passa all'esame degli articoli. La discussione degli articoli consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti ad esso proposti. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.
4. Concluso l'esame di un articolo nel suo complesso si passa alla discussione degli emendamenti ad esso relativi. Hanno diritto di intervenire per primi i presentatori di emendamenti. Rispetto ad uno o più emendamenti non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva. Non può essere deliberata la chiusura della discussione se non dopo che siano stati illustrati tutti gli emendamenti.
5. Ciascun consigliere può prendere la parola una sola volta sugli emendamenti salvo che nel corso della discussione siano presentati emendamenti ai suoi emendamenti.

Art. 105

Emendamenti ed articoli aggiuntivi. Ordini del giorno

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Se sono respinti in Commissione possono essere ripresentati al Presidente del Consiglio regionale. Gli emendamenti ed i subemendamenti, corredati da una relazione, sono presentati dai consiglieri o dalla Giunta al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare, nella quale il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno. Detti emendamenti e subemendamenti sono comunicati ai consiglieri e sono distribuiti all'inizio della seduta e comunque prima di essere discussi. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono essere pertinenti al testo all'esame.
2. Nel caso di convocazione delle sedute consiliari ai sensi dell'articolo 61, comma 1, i subemendamenti possono essere presentati prima dell'inizio dell'esame degli articoli fino ad un'ora prima dell'inizio di ogni seduta.
3. Nel caso di presentazione di emendamenti e di subemendamenti da parte di più consiglieri è indicato il primo firmatario.
4. L'Assemblea può decidere che la redazione degli emendamenti richieda il rinvio in Commissione o per l'esame dei soli emendamenti o per la riapertura della fase referente sull'intero testo.

Art. 106

Requisiti e illustrazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti devono avere un contenuto determinato, omogeneo al testo cui si riferiscono, e devono essere formulati secondo le modalità previste dal titolo XVI del presente Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio dichiara d'ufficio l'inammissibilità degli emendamenti che non rispondono ai requisiti del comma 1. L'inammissibilità non è soggetta a discussioni o attività dilatoria per l'esame del testo.
3. Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione, anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio può decidere il rinvio in Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti o dell'intero testo, con il compito di formulare una proposta coordinata entro un termine assegnato.
4. L'emendamento presentato è illustrato da uno dei proponenti. Dopo la sua illustrazione, è previsto l'intervento di un oratore contro e uno a favore per un massimo di cinque minuti. Il Presidente od altro componente della Giunta ed il relatore hanno facoltà di esprimere il loro parere. Dopo l'illustrazione e gli eventuali pareri possono essere espresse dichiarazioni di voto con le modalità previste dall'articolo 75.

Art.107

Votazione degli emendamenti e degli articoli

Votazione per parti separate

Votazione dei progetti di legge

1. La votazione di emendamenti ad un testo ha la precedenza su quella del testo stesso. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: interamente soppressivi, poi parzialmente soppressivi, poi modificativi ed infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono. Contro gli emendamenti non sono ammesse la questione pregiudiziale o sospensiva.
2. La votazione avviene sugli emendamenti proposti e sull'intero articolo.
3. Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo si pone in votazione il mantenimento del testo.
4. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi parzialmente soppressivi, poi modificativi e infine quelli aggiuntivi. I subemendamenti sono votati prima dell'emendamento a cui si riferiscono.
5. Quando il testo di un emendamento da mettere ai voti contiene più disposizioni o si riferisce a più argomenti o è comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un proprio valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.
6. Le disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche per le votazione dei subemendamenti.
7. Quando un progetto di legge dopo la votazione degli emendamenti, consiste di un solo articolo, non si procede alla votazione dell'articolo unico, si procede alla votazione del progetto stesso, prevedendo votazione per ogni singolo comma o punto, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate.
8. La votazione separata può essere chiesta da ogni consigliere: sulla domanda il consiglio delibera, senza discussione, per alzata di mano.
9. L'ordine delle votazioni deve uniformarsi a criteri di economia e logica formale.

Art. 108

Correzioni di forma del testo

1. Il Presidente del Consiglio, a seguito della votazione finale, dispone il coordinamento formale del testo approvato.
2. Il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione degli uffici, della Giunta e di ciascun consigliere, prima della votazione finale di una proposta, può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sulle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge, nonché su incongruenze, contrasti e inconciliabilità con disposizioni vigenti, e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.
3. Il Consiglio può demandare al Presidente del Consiglio, o alla Commissione competente su proposta del Presidente del Consiglio, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contiene non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.

Art. 109

Esame dei provvedimenti amministrativi e delle proposte di legge al Parlamento

1. Le disposizioni degli articoli da 103 a 108 si applicano all'esame dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio nonché delle proposte di legge al Parlamento della Repubblica.

Art. 110

Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della Commissione europea

1. Nel caso in cui il contenuto di un atto, a seguito di notifica alla Commissione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa Commissione, il Presidente del Consiglio, ricevuta dal Presidente della Giunta la conseguente proposta di modifica dell'atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente lo stesso alla Commissione consiliare competente perché lo riesamini, limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e alla conseguente proposta di modifica, e ne riferisca al Consiglio.
2. Il Consiglio riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull'intero atto. Sono proponibili emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti.

TITOLO XIX
DELL'ESAME DEL BILANCIO, DEL CONTO CONSUNTIVO,
DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
REGIONALE

Art. 111

Sessioni di bilancio del Consiglio regionale

1. I lavori del Consiglio regionale per la trattazione degli atti di programmazione economico-finanziaria sono organizzati in due apposite sessioni, la cui durata è stabilita in sede di programmazione dei lavori consiliari.
2. Nei giorni lavorativi antecedenti le sessioni non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo che per la trattazione di provvedimenti urgenti e indifferibili.
3. La prima sessione, da tenersi entro il 31 luglio, comprende l'esame del conto consuntivo, dell'assestamento di bilancio e del documento di programmazione economico-finanziario regionale.
4. La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, comprende l'esame del progetto di legge collegato alla manovra finanziaria, della legge finanziaria, del bilancio di previsione annuale e pluriennale.
5. All'ordine del giorno delle sessioni non possono essere iscritti altri argomenti.

Art. 112

Modalità di trattazione del documento di programmazione economico-finanziaria

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEF) è assegnato in sede referente alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, a tutte le altre Commissioni.
2. La Commissione competente esamina il DPEF, acquisisce i pareri delle altre Commissioni e formula una proposta di risoluzione al Consiglio.
3. La relazione scritta della Commissione, le eventuali relazioni scritte di minoranza e la proposta di risoluzione sono trasmesse al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.
4. La discussione in Assemblea sul DPEF e sulla risoluzione è unica. Possono essere presentati emendamenti alla risoluzione nei modi e nei termini ordinari; non sono ammessi ordini del giorno o mozioni. In sede di discussione in Commissione bilancio e finanze ed in Assemblea, il Presidente può dichiarare inammissibili o decaduti emendamenti, ordini del giorno e mozioni il cui contenuto sostanziale sia riferibile ai contenuti di emendamenti, ordini del giorno o mozioni precedentemente rigettati.
5. La votazione finale sulla risoluzione avviene per appello nominale.
6. La risoluzione consiliare può indicare alla Giunta regionale la necessità di apportare modifiche o integrazioni al DPEF; delle conseguenti determinazioni adottate dalla Giunta è data comunicazione al Consiglio contestualmente alla presentazione del bilancio preventivo, della legge finanziaria e del collegato alla finanziaria.
7. Se lo richiedono eventi nuovi o imprevisti, influenti sul quadro delle risorse e degli obiettivi programmatici, verificatisi dopo l'approvazione della risoluzione, la Giunta regionale presenta al Consiglio una nota di aggiornamento al DPEF approvato; l'esame della nota di aggiornamento da parte del Consiglio, ha luogo, in questo caso, secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e deve svolgersi prima della conclusione, in Commissione, dell'esame istruttorio della legge finanziaria, della legge collegata e del bilancio di previsione.

Art. 113

Modalità di esame e votazione dei provvedimenti finanziari

1. I progetti di legge riguardanti la finanziaria regionale, il bilancio preventivo e le relative variazioni, l'assestamento di bilancio ed il conto consuntivo della Regione sono assegnati alla Commissione competente in materia di programmazione e bilancio e alle altre Commissioni rispettivamente competenti per materia ai fini della espressione del parere.
2. Alle note di variazione al bilancio presentate dalla Giunta regionale dopo la presentazione del progetto di legge di approvazione del bilancio, nonché alle note di variazione concernenti l'assestamento di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le leggi regionali con le quali si approvano la finanziaria, il collegato alla manovra finanziaria, il bilancio preventivo, l'assestamento di bilancio, nonché il conto consuntivo, devono essere approvate per appello nominale mediante dispositivo elettronico.
4. I progetti di legge di cui al presente articolo, con gli allegati e le relazioni, devono essere trasmessi ai consiglieri almeno dieci giorni prima della loro trattazione in Consiglio.
5. Gli emendamenti ai progetti di legge riguardanti il bilancio, le relative variazioni e l'assestamento di bilancio non sono ammessi, sia in Commissione sia in aula, ove abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli all'equilibrio del bilancio discendenti dalla legislazione in vigore.
6. Non sono ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi concernenti materie estranee all'oggetto proprio della legge di bilancio o che contrastano con i criteri per la determinazione di nuove o maggiori spese o di nuove entrate, come definiti dalla legge. In sede di discussione in Commissione bilancio ed in Assemblea, il Presidente può dichiarare inammissibili o decaduti emendamenti, ordini del giorno e mozioni il cui contenuto sostanziale sia riferibile ai contenuti di emendamenti, ordini del giorno o mozioni precedentemente rigettati.
7. Non è ammessa la presentazione di emendamenti al progetto di legge riguardante l'approvazione del conto consuntivo e volti a modificare le poste del conto medesimo.
8. Gli emendamenti ai progetti di legge di cui al presente articolo devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente l'inizio della sessione.
9. La presentazione di emendamenti è ancora ammessa nel corso della sessione purché riguardino i contenuti di emendamenti già presentati da altri; in tal caso il Presidente concede un adeguato termine per la valutazione degli emendamenti presentati. La presentazione di detti emendamenti non preclude la votazione degli emendamenti di cui al comma 8.
10. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in

Commissione decide il presidente della Commissione stessa.

11. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri prima della trattazione dei relativi progetti di legge.

Art.114

Modalità di trattazione della legge collegata alla manovra finanziaria

1. Il progetto di legge collegato alla manovra finanziaria é assegnato alla Commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio e, per l'espressione del parere di competenza, alle altre Commissioni consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione, verifica che il progetto di legge non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legge regionale di contabilità e, se del caso, dispone lo stralcio delle disposizioni ritenute estranee, dandone comunicazione al Presidente della Regione e al Consiglio.
3. Il progetto di legge di cui al presente articolo è esaminato dall'Assemblea nell'apposita sessione di bilancio prima dell'esame e delle votazioni della legge finanziaria e del bilancio.
4. Non sono ammissibili in Commissione emendamenti e articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del progetto di legge, come definito a norma del comma 2 o che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definite dalla legge regionale di contabilità.
5. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge licenziato dalla Commissione.
6. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in Commissione decide il presidente della Commissione stessa.
7. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è distribuito ai consiglieri almeno tre ore prima della trattazione del relativo progetto di legge.

Art. 115

Procedimento per l'esame del progetto di legge di bilancio

1. All'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo relativo alle spese di funzionamento del Consiglio, si provvede preliminarmente nella stessa seduta.
2. La programmazione e il calendario dei lavori del Consiglio e delle Commissioni devono consentire la conclusione dell'esame del progetto di legge del bilancio entro il termine della sessione, e comunque non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.
3. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dal Presidente, sentiti i Presidenti dei gruppi e il rappresentante della Giunta regionale, determinando il tempo riservato a ciascun gruppo e alla Giunta. Se i gruppi non raggiungono un accordo unanime, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente del Consiglio.

TITOLO XX
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI

Art. 116
Sessione comunitaria

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno, una volta l'anno, la Sessione comunitaria; entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie.

Art. 117

Provvedimenti comunitari

1. Il Programma legislativo della Commissione europea e il progetto di legge comunitaria sono assegnati alla Commissione competente in materia di politiche comunitarie e alle altre Commissioni per l'espressione del parere.
2. Sul Programma legislativo della Commissione europea il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione tesa a dettare gli indirizzi di politica comunitaria della Regione. Copia della risoluzione è trasmessa alle Camere.

Art. 118

Partecipazione della Regione alla fase ascendente del processo normativo comunitario

1. Alla Commissione competente in materia di politiche comunitarie sono assegnati i progetti e gli atti comunitari trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
2. I progetti e gli atti comunitari sono altresì assegnati in sede consultiva alle Commissioni competenti per materia, che possono esprimere il loro parere alla Commissione competente in materia di politiche comunitarie, la quale, tenuto conto degli stessi, può, anche su richiesta delle Commissioni consultive, esprimere osservazioni approvando una apposita proposta di risoluzione nei tempi previsti dalla legge.
3. È facoltà della Giunta regionale chiedere alle Commissioni il parere sugli atti di cui al comma 1 trasmessi alla stessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Il parere deve essere espresso nei termini previsti dalla legge.
4. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio una relazione annuale sull'attività svolta dalla Regione nell'ambito della partecipazione alla fase ascendente del processo normativo comunitario.

TITOLO XXI DELLE PETIZIONI DEI VOTI DELLE ISTANZE E DELLE PROPOSTE

Art. 119

Modalità ed esame delle petizioni popolari

1. Le petizioni di cui all'articolo 16, comma 1 dello Statuto sono sottoscritte dai presentatori con l'indicazione della loro residenza e del nominativo di uno dei sottoscrittori quale referente per l'amministrazione.
2. Le petizioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale che, verificata l'ammissibilità, le trasmette alla Commissione consiliare competente per materia e ne dà comunicazione all'Assemblea consiliare e alla Giunta regionale.
3. La petizione è iscritta all'ordine del giorno della Commissione consiliare competente entro il termine massimo di sessanta giorni dall'assegnazione.
4. La Commissione propone al Consiglio regionale una risoluzione sul merito della petizione, anche per segnalare agli organi competenti la necessità di intervenire, oppure può deciderne l'archiviazione.
5. Se la petizione riguarda provvedimenti già assegnati alle Commissioni, essa è esaminata nello stesso contesto istruttorio.
6. L'esito della petizione è comunicato obbligatoriamente al referente indicato al comma 1 dal Presidente del Consiglio.

Art. 120

Modalità di presentazione ed esame delle proposte di questioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione all'Assemblea delle questioni pervenute ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto. Dopo, salvo esplicita richiesta di immediata discussione in aula, formulata da due Presidenti di gruppo o da dieci consiglieri, il Presidente assegna le questioni alla Commissione competente per materia, che le esamina secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. La Commissione, dopo averle esaminate, presenta le proprie deduzioni al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede a sottoporle alla discussione dell'Assemblea. La discussione in Assemblea avviene, salvo diverso avviso del Presidente, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle deduzioni della Commissione.
3. L'esame in Assemblea può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare la Giunta o gli organi del Consiglio sulle necessità esposte nella proposta oppure con una deliberazione consiliare. La risoluzione e la deliberazione sono approvate per alzata di mano.
4. Il testo della proposta è distribuito congiuntamente alle deduzioni della Commissione. Se pervengono al Consiglio proposte di questioni inerenti lo stesso argomento il Presidente ne dispone l'esame congiunto. Non può essere riproposta al Consiglio la stessa questione entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio.
5. La Commissione incaricata dell'esame della proposta può chiedere di ascoltare il soggetto proponente la questione. Alla Commissione è fatto obbligo di ascoltare i proponenti la questione. Il Presidente del Consiglio regionale provvede in questo caso a proporre formale richiesta di convocazione ai Consigli comunali e provinciali e, in tutti i casi, provvede a far pubblicare le decisioni o le risoluzioni adottate dal Consiglio regionale congiuntamente al testo della proposta, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

SEZIONE III PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

TITOLO XXII DELLE MOZIONI DELLE RISOLUZIONI DELLE INTERROGAZIONI DELLE INTERPELLANZE

Art. 121

Presentazione delle mozioni

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.
2. Il proponente di una mozione può chiedere che ne sia fissata la data di discussione. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Presidenti di gruppo e la Giunta, determina il giorno o il periodo della discussione.
3. Su proposta del Presidente, più mozioni relative a fatti od argomenti identici o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione. In questo caso, se uno o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.
4. Se la mozione riguarda atti di orientamento e indirizzo può essere approvata al termine della seduta nella quale è presentata, se corredata dalla firma di tutti i Presidenti di gruppo.

Art. 122

Discussione delle mozioni

1. La discussione di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e degli emendamenti. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizione a parlare secondo le modalità stabilite dell'articolo 66; il proponente di una mozione ha diritto alla replica.
2. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso; se è sostitutivo, si pone ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.
3. Gli emendamenti anche aggiuntivi devono, di regola, essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio regionale almeno ventiquattro ore prima della discussione delle mozioni alle quali si riferiscono; se sono firmati da almeno cinque consiglieri o da un Presidente di gruppo possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima della seduta.
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

Art. 123

Risoluzione di orientamento, di indirizzo ed ordine del giorno

1. Ciascuna Commissione può votare negli affari di propria competenza, per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve essere assicurata la presenza di un rappresentante della Giunta.
2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.
3. Alla fine della discussione la Giunta regionale può chiedere che non si proceda alla votazione su una proposta di risoluzione e che di questa sia investito il Consiglio.
4. In occasione di dibattiti in Consiglio su comunicazioni della Giunta o su mozioni, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.
5. In occasione della seduta di Consiglio regionale, i consiglieri possono presentare ordini del giorno riguardanti questioni di particolare ed urgente rilevanza. L'ordine del giorno è approvato al termine della seduta se è sottoscritta da tutti i Presidenti di gruppo. Diversamente l'ordine del giorno è esaminato, sentita la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella seduta successiva.

Art. 124

Presentazione delle interrogazioni e loro inserimento all'ordine del giorno

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto alla Giunta regionale per sapere, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio documenti o notizie o abbia preso o intenda prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione regionale.
2. I consiglieri presentano le interrogazioni al Presidente del Consiglio regionale, che ne verifica l'ammissibilità.
3. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate .
4. Trascorsi quindici giorni dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale è previsto lo svolgimento di interrogazioni. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso consigliere.

Art. 125

Tempo delle sedute dedicato alle interrogazioni

1. In ciascuna seduta almeno i primi trenta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.
2. Trascorso il tempo indicato al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.
3. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3 dello Statuto, un terzo del tempo di cui al comma 1 è riservato alla opposizione.

Art. 126

Facoltà della Giunta di differire la risposta e replica dell'interrogante

1. La Giunta ha facoltà di differire la risposta, nel qual caso precisa in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposta a rispondere.
2. Se la Giunta e l'interrogante non sono presenti alla seduta destinata alla discussione dell'interrogazione o dell'interpellanza, questa è rimessa alla Commissione competente, per lo svolgimento nella prima successiva riunione della Commissione stessa, dal Presidente del Consiglio regionale che ne dà notizia contestuale alla Giunta e all'interrogante.
3. Se la Giunta è assente o non risponde è data facoltà all'interrogante di avvalersi comunque del diritto di cui al comma 4.
4. Le risposte della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato data risposta adeguatamente alla sua domanda. Il tempo concesso all'interrogante per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.

Art. 127

Risposta in Commissione – Risposta scritta

1. Nel presentare una interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta in Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio trasmette la interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione alla Giunta. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme previste dall'articolo 126. Se l'interrogante o l'interpellante non è presente alla seduta in cui deve essere trattato l'argomento proposto e non risulta giustificata l'assenza, si intende che vi abbia rinunciato. L'interrogazione o l'interpellanza è quindi cancellata dall'ordine del giorno generale.
3. Se l'interrogante non fa parte della Commissione deve essere avvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della data fissata.
4. Nel presentare una interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, la Giunta regionale deve dare la risposta e comunicarla al Presidente del Consiglio. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata al Consiglio regionale.
5. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine previsto dal comma 3, il Presidente del Consiglio regionale pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine, previo avviso al Presidente della Giunta.

Art. 128

Interrogazione a carattere d'urgenza

1. Quando la Giunta riconosce che una interrogazione ha carattere di urgenza, può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.
2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti indicati dall'articolo 126.

Art. 129

Interrogazione a risposta immediata

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta ogni due settimane. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono il Presidente o un assessore da lui delegato nonché gli assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Nelle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata non è possibile procedere alla verifica del numero legale. Nel caso di assenza dell'assessore competente l'interrogazione è rinviata alla seduta successiva.
2. Entro quarantotto ore dalla data di convocazione del Consiglio nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, ciascun gruppo consiliare può proporre interrogazioni per il tramite del Presidente del gruppo. Se il gruppo è composto da uno a quattro consiglieri, si può proporre una interrogazione; se il gruppo è composto da cinque ad otto consiglieri si possono proporre due interrogazioni; se il gruppo è composto da nove a dodici consiglieri si possono proporre tre interrogazioni; se il gruppo è composto da tredici o più consiglieri si possono proporre quattro interrogazioni. Le forze politiche facenti parte del gruppo misto possono presentare interrogazioni autonomamente.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta, per non più di tre minuti. Dopo, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.
5. Il Presidente del Consiglio dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.
6. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione può avvenire due volte al mese.
7. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 6, un componente della Commissione per ciascun gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del gruppo al quale appartiene. Il Presidente della Commissione invita quindi a rispondere l'assessore competente.
8. Le interrogazioni di cui al comma 6 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
9. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde

l'assessore, per non più di tre minuti. Dopo, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

10. Le interrogazioni svolte con le procedure di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 130

Presentazione delle interpellanze e loro inserimento all'ordine del giorno

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica.
2. I consiglieri presentano al Presidente del Consiglio le interpellanze alla Giunta regionale.
3. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunciate.
4. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo giorno non festivo successivo. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso consigliere.
5. Prima della scadenza del termine ordinario previsto nel comma 4 o nel giorno fissato per lo svolgimento, la Giunta ha facoltà di differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere al Consiglio di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.

Art. 131

Svolgimento delle interpellanze e replica

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di venti minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre, per non più di dieci minuti, le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto. Il Presidente del Consiglio può concedere maggior tempo agli interventi se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.

Art. 132

Disposizioni comuni a mozioni interpellanze ed interrogazioni

1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni discussione, ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che interrogazioni ed interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, siano raggruppate o svolte contemporaneamente.
3. Se su una o più interpellanze o mozioni si fa una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo il proponente della mozione.

TITOLO XXIII DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 133

Utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche

1. Per tutte le attività istituzionali previste dal presente Regolamento e, in particolare, per le comunicazioni, le convocazioni, le consultazioni pubbliche, l'invio di informazioni e documenti, la trasmissione di emendamenti ed articoli aggiuntivi, nonché la presentazione di interrogazioni, possono essere utilizzate tecnologie informatiche e telematiche che garantiscono la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere è assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività del Consiglio e delle Commissioni .
3. Con determinazione dell'Ufficio di presidenza sono specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.
4. La pubblicazione degli atti, laddove prevista dal presente Regolamento, avviene, oltre che nelle forme tradizionali, anche sul sito internet e intranet istituzionale del Consiglio.

Art. 134 Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, ad eccezione di quelle in sede deliberante, salvo che la Commissione non deliberi quali dei suoi lavori devono rimanere segreti per la tutela del diritto alla riservatezza dei terzi.
2. L'accesso del pubblico alle sedute delle Commissioni deliberanti è disciplinato con apposita determinazione dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3. Dei lavori della Commissione in sede deliberante è redatto un resoconto stenografico da parte degli addetti stenografi sotto la responsabilità del servizio resoconti ed è pubblicato sul portale istituzionale del Consiglio e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. In sede referente e redigente è redatto un resoconto stenografico a cura degli addetti della Commissione, sotto la responsabilità del dirigente in posizione di studio e di ricerca ed pubblicato sul portale istituzionale del Consiglio.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
5. il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta per la trattazione di particolari argomenti, su proposta del Presidente del Consiglio regionale o di due Presidenti di gruppo o di un quinto dei consiglieri.
6. Dei lavori del Consiglio è redatto un resoconto stenografico da parte degli addetti stenografi sotto la responsabilità del servizio resoconti e pubblicati sul portale istituzionale del Consiglio e nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
7. Le sedute dell'Assemblea sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 135 Obbligo di presenza

1. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare a tutte le attività del Consiglio e delle Commissioni in sede deliberante. Nel caso in cui non sia in grado di partecipare ad una seduta per giustificato motivo egli deve darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Commissione se si tratta di attività inerente la Commissione.

2. Le assenze dei consiglieri alle sedute dei lavori di cui al comma 1 sono giustificate nei seguenti casi:

a) svolgimento, fuori o nell'ambito del territorio regionale, di attività inerenti la piena esplicazione dei compiti istituzionali diversi da quelli svolti in rappresentanza del Consiglio. L'assenza per tali motivi deve essere previamente comunicata al Presidente del Consiglio regionale, indicando l'attività istituzionale a cui si partecipa;

b) malattia, infortunio o svolgimento di accertamenti sanitari, attestati da certificazione medico-sanitaria;

c) abbandono dei lavori del Consiglio o della Commissione per dissenso politico, espressamente e individualmente dichiarato prima del voto;

d) partecipazione ad altra contemporanea riunione del Consiglio, della Giunta regionale, della Conferenza dei presidenti di gruppo, dell'ufficio di presidenza del Consiglio, della Giunta per il regolamento o delle elezioni, della Commissione di cui è componente;

e) impedimento a partecipare a una riunione in sede deliberante, a condizione che il consigliere si faccia sostituire, laddove consentito dal presente Regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo.

3. Oltre ai casi di cui al comma 2 si ritengono giustificate le assenze per un numero massimo di cinque sedute del Consiglio e delle Commissioni in sede deliberante.

4. Per ogni giornata di assenza alle sedute del Consiglio, dell'Ufficio di presidenza o di Commissioni consiliari riunite in sede deliberante, che non sia giustificata ai sensi del presente articolo, si applica la detrazione di cui alla legislazione regionale vigente in materia.

5. La detrazione di cui al comma 4 si applica, inoltre, nel caso di mancata partecipazione del consigliere ad una votazione nominale nella quale sia mancato il numero legale, sempre che il consigliere sia risultato altresì assente a più del cinquanta per cento della somma delle votazioni nominali, segrete e per schede svolte nella stessa seduta.

6. I nomi dei consiglieri che non partecipano per oltre cinque giornate consecutive alle sedute del Consiglio e della Commissione in sede deliberante, senza giustificato motivo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in Assemblea e dal Presidente della Commissione se si tratta di

attività inerente la Commissione. Il Presidente del Consiglio, nel caso di reiterate assenze non giustificate, può disporre che i nomi degli assenti siano pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

7. La certificazione della presenza dei consiglieri alle sedute del Consiglio o delle Commissioni si effettua a cura di ciascun consigliere mediante annotazione su apposito registro delle sedute tenuto dal consigliere segretario.

**SEZIONE IV
DEPUTAZIONI
PROCEDURA PER IL REGOLAMENTO**

**TITOLO XXIV
DELLE DEPUTAZIONI**

**Art. 136
Nomina delle deputazioni**

1. Le deputazioni sono nominate dal Presidente del Consiglio regionale possibilmente secondo la proporzione dei gruppi consiliari.
2. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza da uno dei vice-presidenti; in caso di assenza o di impedimento di questi presiede la deputazione il consigliere più anziano di età fra i suoi componenti.
3. I consiglieri rappresentanti o delegati dalla Regione in enti, comitati, Commissioni e altre istituzioni di qualsivoglia natura, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta, di due Presidenti di gruppo o di quattro consiglieri, relazionano sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale, previo avviso di quindici giorni ai relatori, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio.

TITOLO XXV
DOMICILIO ELETTIVO DEI CONSIGLIERI

ART. 137
Domicilio elettivo dei consiglieri

1. Agli effetti delle comunicazioni tutte, fatta eccezione degli avvisi di convocazione relativi all'inizio delle sessioni consiliari, salvo diversa espressa motivata comunicazione alla Segreteria generale, i consiglieri regionali eleggono domicilio presso la sede dei rispettivi gruppi consiliari.

TITOLO XXVI
DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 138
Procedura di revisione

1. Il Regolamento è modificabile con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio regionale.
2. Ciascun consigliere e l'Ufficio di presidenza possono presentare proposte di modifica al Regolamento che sono annunziate al Consiglio dal Presidente e sottoposte al parere obbligatorio della Giunta per il regolamento.
3. Per la procedura di revisione si applicano, oltre alle disposizioni del presente articolo, le norme previste dai Titoli XVII e XVIII.

TITOLO XXVII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 139
Norma finale

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
2. Il Presidente del Consiglio Regionale avvia le procedure necessarie per l'attuazione del presente Regolamento.